

associazione nazionale donne geometra

www.donnegeometra.it



N.022010



professione geometra & news



VITA DI CATEGORIA.....PG 4

- DdL competenze professionali
- Cassa nazionale previdenza geometri - ultimo termine per pagamento
- Viaggio culturale e professionale progetto Magdala
- Identikit della donna geometra da uno studio dell'Associazione donne geometra

NEWS & PROFESSIONE.....PG 6

- Testo unico della sicurezza aggiornato a febbraio 2010
- Nomina del coordinatore nei cantieri temporanei e mobili
- Manuale primo soccorso Inail
- Parapetti provvisori prefabbricati : approfondimento Ipsel
- Decreto milleproroghe
- Microzonazione sismica
- Protezione civile, manuale di compilazione della scheda di rilevamento dei danni
- Lombardia: contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- Disegno legge sulle semplificazioni urbanistiche
- Database sui parametri meccanici delle murature
- Conformità prodotti da costruzione
- Istat crescono i costi di costruzione
- Case, il vero business è sul trilocale

AMBIENTE & RISPARMIO ENERGETICO.....PG 12

- Pubblicata la nuova edizione della guida al conto energia
- Dal Gse nuove procedure tecniche per il miglioramento delle previsioni di emissione di energia elettrica
- Detrazione 55% e requisiti 2010, nuovo testo di legge coordinato
- Nuovi incentivi per il fotovoltaico
- Vetro ed efficienza energetica in edilizia
- Dal Regno Unito il cemento che assorbe la CO₂
- Il livello degli inquinanti negli ambienti interni è troppo elevato
- L' Uni definisce la prima classificazione acustica degli edifici

FISCO&PROFESSIONE.....PG 16

- Fiscalità immobili professionali
- Beni oggetto di agevolazione Tremonti-Ter
- Approvato il codice tributo per compensare le ritenute degli studi associati
- Validi gli scontrini che indicano il tipo di farmaco in sigla
- Misure cautelari per chi non paga i tributi
- Istat, indici prezzi al consumo gennaio 2010

SENTENZE.....PG 21

NEWS DI INTERESSE.....PG 27

- Garante della privacy: trattamento dei dati sensibili da parte di professionisti
- Nasce l'albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati
- Sanzioni più severe per chi discrimina le donne sul lavoro
- Gas, sostituzione gratuita del contatore
- Così il terremoto in Cile ha spostato la Terra
- Tv satellitare : smart card della Rai

MOSTRE & CONCORSI& CORSI.....PG 29

- Expocomfort 2010
- Casa idea
- Greenlife costruire città sostenibili
- Concorso : progetto di salvaguardia della necropoli punica
- Corso gratuito "gis e cartografia digitale"

NEWS&NEWS curiosità, viaggi, salute.....PG 30

APPROFONDIMENTO.....PG 36

CONDIZIONI E MODALITA' DI RILASCIO DEL DURC



Associazione Nazionale "Donne Geometra"
sede operativa : Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408
www.donnegeometra.it

Gentile Lettore,



dal lavoro alla politica, dallo spettacolo alla vita domestica, il *rapporto* tra uomini e donne è sempre nel segno del “*chi sta sopra, chi sta sotto*”.

Lui leader di partito, *lei* apprendista; *lui* conduttore, *lei* soubrette; *lui* manager, *lei* solo in carriera senza raggiungere mai posti di comando. E' la storia, che ha creato compiti rigidi e non si riesce a far suonare una musica diversa, nonostante il mutare dei tempi.

Leggere i quotidiani di questi giorni (*la festa della donna - è stato motivo di discutere nuovamente il gioco dei ruoli*), è un rinverdire le conquiste sociali, politiche ed economiche raggiunte con fatica dalle donne nel corso degli anni, ma anche per sottolineare la strada che ancora resta da fare per una piena uguaglianza tra i sessi.

“*Uguaglianza*” non va confusa però con *scavalcamiento*; pertanto è illogico che si scateni il terrore dell'avanzata, con l'attuazione di strategie di *difesa*, nessuno in realtà vuole finire “*sopra*”.

Chi si difende infatti, non è un individuo da considerare, ma sicuramente da evitare - per mancanza di capacità.

Sappiamo che il vero confronto passa per l'intelligenza e solo con quel segmento è possibile confrontarsi e integrarsi.

Le donne, non vogliono invertire i ruoli e ridurre gli abitanti della sfera dell'altro sesso ad eterni secondi, capovolgendo così solo una situazione che si è protratta per secoli nei confronti del mondo femminile azzerando così il progresso culturale, economico, etico.

Sarebbe come non aver capito nulla!

Nessun animo *rivendicativo* pertanto, ma *propositivo* - perché *il lavoro femminile è un valore per l'economia mondiale e come tale deve essere considerato*.

“*Far lavorare di più le donne significa far andare meglio il sistema economico*” - è quanto ha sostenuto **Kathy Matsui** (*brillante ricercatrice e chief strategist di Goldman Sachs - una delle più importanti società finanziarie del mondo*).

Nel suo rapporto che divulgò nel 1999, sulla crisi dell'economia giapponese, lanciò un sassolino non solo nelle acque del tradizionalismo nipponico, ma anche in quello del dibattito politico-economico internazionale. Fu proprio lei a coniare un termine che sta diventando sempre più popolare : *womenomics*, una parola che nasce dalla fusione di

women e *economics* e che potrebbe tradursi tranquillamente con “*economia delle donne*”.

A questo neologismo anche il “*The Economist*” dedicò una copertina nella primavera del 2006.

Le donne non vogliono con questo sostenere che salveranno da sole il mondo. E dove prenderebbero il tempo?

Quello che sognano non è prendere il potere agli uomini, ma *condividerlo*.

Esercitarlo fianco a fianco, alla pari !

Il *Nobel della Medicina* l'hanno vinto due donne e un uomo : *insieme*.

Per *l'Economia* un uomo e una donna : *insieme*.

Purtroppo la guerra dei sessi è diventata il trito dei giochini umoristici. Però è fuorviante, stridente, pensante, noiosa e ottusa.

Perché la verità è solo una : che le donne vogliono collaborare con gli uomini e non ignorarli per poi superarli e sbarazzarsene; semmai il desiderio è quello di diventare più complici, più amici, partecipi; non desiderano *cercarli* avanti o dietro, ma *accanto* per eliminare il vuoto che si tramuta poi in drastico impoverimento per l'economia.


La ricetta per migliorare tutti insieme oramai è nota : “*donna conviene*” - una mossa indispensabile per alimentare maggiore crescita, ricchezza, sviluppo, prosperità.

Noi della Redazione, compreso appieno, che il dinamismo dell'economia e della società, passa anche per l'universo femminile, abbiamo raccolto dei dati per conoscere la condizione delle colleghe iscritte negli Albi dei Collegi d'Italia; dallo sviluppo degli stessi è stato redatto un *dossier* - che ritrae l'*identikit* della “*donna geometra - libero professionista*” e le effettive esigenze. Pensando che ci siano buone ragioni per leggerlo - non solo ai vertici di Categoria - lo abbiamo inserito come *Speciale* a questo numero.

In un tempo dove sono in atto considerevoli cambiamenti, per rinsaldare la valenza di una storica Categoria - quale quella dei *Geometri* - sarebbe *vantaggioso* investire *anche* sul *patrimonio “donna”* - prezioso capitale umano per incentivare l'economia nazionale e della Categoria stessa.

Buona lettura!

Noi della Redazione “Professione Geometra”



DDL COMPETENZE PROFESSIONALI

Tavolo di discussione tra gli organi professionali



Il Ddl 1865 della senatrice Simona Vicari è stato sospeso ma verrà migliorato entro 60 giorni al fine di presentare un nuovo disegno di legge che prenda in considerazione le criticità di ogni singola professione e che riesca a riordinare e definire scopolpendole in una legge le competenze delle professionalità legate al mondo dell'edilizia.

Dopo l'incontro del 24 febbraio scorso con i rappresentanti degli ordini professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali, la senatrice Simona Vicari, dichiarandosi molto soddisfatta, ha proposto la realizzazione di un tavolo di discussione dal quale in 60 giorni escano fuori proposte eventualmente migliorative del ddl già presentato.

Vi invitiamo a sostenere la Senatrice Vicari e le nostre competenze professionali, iscrivendovi al gruppo formatosi su Facebook:

SI al DDL 1865 presentato in Senato dalla Senatrice Simona Vicari [CLICCA QUI](#)

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA GEOMETRI

17 marzo 2010: ultimo termine per regolarizzare il pagamento dei contributi con sanzioni minime



Come è noto il 15 febbraio 2010 è scaduto il termine per effettuare:

- il versamento dilazionato tramite M.Av dei contributi minimi per l'anno 2009;
- il versamento della seconda rata dell'autoliquidazione del contributo soggettivo relativo al **Mod. 17/2009**.

Tuttavia si ricorda che si possono ancora regolarizzare le citate scadenze contributive effettuando il pagamento entro il **17 marzo 2010**. In tal caso si potrà beneficiare della sanzione minima del 2%, oltre gli interessi, che sarà cura della Cassa recuperare in sede d'invio del M.Av emesso per l'anno 2010.

Per regolarizzazione i pagamenti entro il 17 marzo 2010 si potrà:

a) Nel caso di totale o parziale mancato pagamento dei contributi minimi anno 2009

- Provvedere al pagamento utilizzando i M.Av già in possesso;
- Qualora fossero stati smarriti, contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde **800248464**, che provvederà ad inviare un duplicato dei M.Av per posta prioritaria.

b) Nel caso di mancato pagamento della seconda rata di autoliquidazione del contributo soggettivo 2009

- Provvedere al pagamento utilizzando il M.Av relativo alla 2° rata già in possesso;

In caso di smarrimento

- Collegarsi al sito www.cassageometri.it, inserendo negli appositi spazi la matricola e la password già in possesso e cliccare su "LOGIN";
- Accedere all'area riservata e scegliere la procedura "MOD. 17 ONLINE";
- Cliccare il pulsante "STAMPA" del gruppo "RISTAMPA MAV" per accedere alla sezione di ristampa dei bollettini e stampare solo quello con scadenza 15/02/2009.

Superata questa ulteriore scadenza, si rammenta che verrà applicata la sanzione nella misura del 10% fino all'emissione del ruolo esattoriale, che eleverà la sanzione al 15%.

VIAGGIO CULTURALE & PROFESSIONALE – PROGETTO MAGDALA

Dall'Associazione Donne Geometra



La **Galilea** è una regione storica della Palestina, oggi divisa amministrativamente tra Israele e la Cisgiordania, è da considerarsi uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del mondo. Inoltre la grandissima importanza storica di Gerusalemme – patrimonio dell'umanità dal 1981, la rende una delle zone *medio-orientali* più interessanti dal punto di vista dei luoghi storicamente rilevanti. Recentemente il Pontificio Istituto, ha disposto il progetto **Magdala**

Center, nella città di Magdala (oggi Migdal) per realizzare una struttura internazionale di accoglienza. Dopo l'acquisto del terreno è stato rilasciato dalle autorità competenti il permesso di edificazione.

Gli scavi archeologici, diretti da **Dina Avshalom-Gorni e Arfan Najjar**, dell'Autorità per le Antichità di Israele, sono iniziati il 27 luglio 2009, e circa un mese dopo sono stati trovati i primi resti di un luogo importante. Con il passare dei giorni si sono aggiunti ritrovamenti significativi che hanno portato alla conclusione che si tratti di una sinagoga del I secolo, probabilmente distrutta negli anni della rivolta degli ebrei contro i romani, tra il 66 e il 70 d.C. L'elemento più interessante è una pietra scolpita ritrovata nel centro dell'edificio di 11 metri per 11. Su di essa appaiono vari segni, tra cui una *menorah*, il candelabro a sette braccia; a quanto pare è la menorah più antica ritrovata finora in una sinagoga.

La **nostra Associazione** – ha contattato il team e gli organizzatori del progetto, per visitare il cantiere alla presenza dei tecnici. Il viaggio di 8 giorni e 7 notti, consentirà di visitare tra l'altro anche i luoghi di Nazareth, Betlemme, Gerusalemme, Jericho.

Gli interessati, avranno pure la possibilità di partecipare al progetto; fanno già parte del gruppo alcuni italiani, di cui geometri.

Chi desidera partecipare al viaggio (anche con altri componenti della famiglia) nel mese di Maggio 2010 e conoscere il programma e le modalità può scrivere a : donnegeometra@libero.it

I posti riservati sono solo 25. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 28 marzo 2010.

[CLICCA QUI](#) per vedere il MagdalaProject.

L'IDENTIKIT DELLA DONNA GEOMETRA

Da uno studio dell'Associazione Donne Geometra

L'ancora scarsa penetrazione dell'universo femminile nella professione geometra da un lato, e il riconoscimento dell'alta qualità del lavoro delle donne geometra e delle loro risorse dall'altro, hanno indotto l'Associazione Donne Geometra a sottoporre alle iscritte di tutti i Collegi d'Italia un questionario, utile a fotografare l'attuale stato della professione geometra dal punto di vista femminile e ad ipotizzare cambiamenti e suggerimenti per il futuro – immediato e lontano. Ne è emerso un quadro di problematiche relative per la maggior parte alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare, ma anche la decisa volontà di porre le basi per un miglioramento delle condizioni generali della professione, tali da trovare almeno in parte le auspicate soluzioni alle suddette esigenze. Il tutto sempre nell'ottica di un miglioramento qualitativo delle competenze e delle risorse dell'intera categoria (uomini e donne), in modo da proseguire sulla strada di una fruttuosa e intensa mutua cooperazione. Il questionario è stato sottoposto a tutte le colleghe iscritte nei Collegi provinciali di tutta Italia. le domande sono state raggruppate in quattro sezioni: una dedicata allo status anagrafico (età, residenza, famiglia); una all'attività professionale (genere di lavoro, difficoltà incontrate, aspetti positivi e negativi), una agli aspetti dell'aggiornamento e della formazione, ed una al rapporto intrattenuto con gli organi professionali (Collegi Provinciali, Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra). Le risposte sono poi state raccolte e catalogate al fine di evincere il quadro complessivo, in merito sia allo stato attuale, sia ad aspettative e ipotesi sui possibili scenari futuri, elaborando una interessante relazione, sull'identikit della donna geometra.



Per scaricare la relazione [CLICCA QUI](#)



DISPONIBILE IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA AGGIORNATO AL MESE DI FEBBRAIO 2010 E COMMENTATO DAL MINISTERO DEL LAVORO

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (febbraio 2010) del Decreto legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza).

Il testo, che riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo, è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro.

Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate fino a febbraio 2010.

Per scaricare il testo del T.U. Sicurezza curato dal Ministero del Lavoro [CLICCA QUI](#)

NOMINA DEL COORDINATORE NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Approfondimento di Gerardo Porreca



Approfondimento sull'obbligo da parte del committente della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili. Il testo approfondisce il tema della doppia interpretazione che viene data nell'applicazione dell'art. 90 comma 11 del D. Leg.vo 81/2008, così come modificato dalla legge 7/7/2009, n. 88 (legge comunitaria 2008).

Per leggere e stampare il testo approfondimento [CLICCA QUI](#)

MANUALE DI PRIMO SOCCORSO DELL'INAIL

Il manuale per gli incaricati di primo soccorso dell'Inail aggiornamento 2010

Il Manuale per incaricati di primo soccorso, realizzato dall'Inail nel 2001, è stato aggiornato secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Con "primo soccorso", si indica l'insieme di manovre che si applica senza l'ausilio di attrezzature particolari e che consente di preservare la vita o migliorare le condizioni generali della persona che ha bisogno di soccorso.

Il manuale dell'INAIL fornisce le indicazioni necessarie a fronteggiare le emergenze di natura sanitaria, indicando gli interventi che possono essere eseguiti da chiunque si trovi a soccorrere un soggetto infortunato o colto da maleore.

Esso si rivolge, tra gli altri, al medico competente che potrà utilizzarlo per i corsi di formazione/informazione in tema di "pronto soccorso".

Il manuale è diviso in due parti: la gestione del primo soccorso in ambienti di lavoro e l'anatomia e fisiologia del corpo umano.

Per scaricare il "Manuale per incaricati di primo soccorso" [CLICCA QUI](#)



PARAPETTI PROVVISORI PREFABBRICATI: MANUTENZIONE E MESSA IN SERVIZIO SECONDO L'ISPESL

I parapetti provvisori prefabbricati utilizzati nei cantieri edili sono opere provvisoriale e costituiscono un dispositivo di protezione collettiva; se non correttamente ispezionati e mantenuti, non assolvono in modo appropriato il compito di sistema collettivo di protezione dei bordi.

È necessario individuare, quindi, i criteri che il datore di lavoro deve adottare per assicurare che questi dispositivi mantengano nel tempo le prestazioni dichiarate dal fabbricante.

L'IspeSL ha reso disponibile sul proprio sito un interessante approfondimento sul tema a seguito dell'istituzione dell'Osservatorio ISPEL su iniziativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Per scaricare l'approfondimento [CLICCA QUI](#)

DECRETO MILLEPROROGHE

In Gazzetta ufficiale il decreto milleproroghe con lo slittamento delle fonti rinnovabili, della sicurezza negli edifici scolastici e degli arbitrati



Sul supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio scorso è stata pubblicata la **legge 26 febbraio 2010 n. 25** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Fonti rinnovabili

Con l'articolo 8, comma 4-bis viene prorogato all'1 gennaio 2011 del termine previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", già prorogato dall'art. 1, comma 289, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), entro il quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista,

per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento.

Sfratti

Con l'articolo 5, comma 7-bis, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2010 della esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dal decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito nella legge 18 dicembre 2008, n. 199 recante "Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali" (esecuzione già prorogata al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 del suddetto decreto legge).

Amianto

Con l'articolo 6, comma 9-bis, in materia sanitaria, viene autorizzata la presentazione, fino al 30 giugno 2010, del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2008 recante "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale".

Sicurezza negli edifici scolastici

Con l'articolo 7, comma 5-ter, viene introdotta una norma che modifica l'art. 2, comma 239, della legge 34 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) laddove prevede che, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro il 30 giugno 2010 (anziché entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge) sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dal DL 137/2008 convertito in L. 169/2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università".

Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

Posposti di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la regolamentazione dell'applicazione del Testo Unico in particolari ambiti lavorativi, quali (art. 3 comma 2):

attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

attività in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;

il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;

il trasporto ferroviario di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191. D.lgs. 81/08.

Compravendite di terreni

Il comma 4-*bis* dell'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e **fino al 31/12/2010**, assoggetta alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%:

gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;

– le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono state, inoltre, confermate le seguenti disposizioni

Arbitrati

Nell'originario articolo 5, comma 4 era previsto lo spostamento al 30 giugno 2010 del termine del 31 dicembre 2009 relativo alla proroga degli arbitrati e tale spostamento si era reso necessario nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ma visto che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà il prossimo 20 marzo e che lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva comunitaria 2007/66 in materia di miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ha avuto il 25 gennaio scorso il previsto parere del Consiglio di Stato ed il successivo parere favorevole con osservazioni da parte delle commissioni riunite II ed VIII, nella legge di conversione, l'originario termine del 30 giugno 2010 è stato anticipato al 30 aprile 2010.

Piani di gestione dei bacini idrografici

Con l'articolo 8, comma 1, in materia ambientale, viene prorogato, al 28 febbraio 2010, il termine per l'adozione dei Piani di gestione dei bacini idrografici, da parte dei comitati istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art.1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.13.

Zone franche urbane

Con l'articolo 9, comma 4, in materia di Zone franche urbane di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge Finanziaria 2008), viene previsto che l'importo del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per provvedere al finanziamento di programmi di intervento connessi alle zone franche urbane di cui alla medesima legge, costituisce tetto massimo di spesa.

Concessioni demaniali marittime

Con l'articolo 1, comma 18, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con l'articolo 1, comma 18 vengono prorogate fino alla fine del 2015.

Studi di settore

Con l'articolo 1, comma 4, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, , in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, viene disposta la proroga del termine per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli studi di settore per gli anni 2009 e 2010, fissati rispettivamente al 31 marzo 2010 e 31 marzo 2011.

[Clicca qui per scaricare il testo del provvedimento](#) **CLICCA QUI**

MICROZONAZIONE SISMICA

Indirizzi e criteri sul territorio



All'interno della sezione "Rischio sismico" del sito internet della Protezione Civile è possibile scaricare gli "Indirizzi e criteri generali per la microzonazione sismica", approvati dal Dipartimento della Protezione civile e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome e in distribuzione dal mese di marzo 2009.

La pubblicazione è il risultato dell'attività di un gruppo di oltre 100 tecnici ed esperti, che hanno condiviso un percorso di lavoro con le Regioni, le Province autonome e il Dipartimento della Protezione civile, potenziali attori delle politiche di intervento sul

territorio finalizzate alla riduzione del rischio sismico.

Per scaricare gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" [CLICCA QUI](#)

PROTEZIONE CIVILE

Publicato il Manuale di compilazione della scheda di rilevamento dei danni e dell'agibilità degli edifici

La Protezione Civile ha pubblicato il "Manuale per la compilazione della scheda di primo livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES)".

Dopo una calamità naturale e, in particolare, dopo un terremoto è necessario infatti rilevare in modo omogeneo e veloce i danni e l'agibilità degli edifici, per distinguere le costruzioni agibili da quelle che devono essere interdette del tutto o in parte. La rilevazione della gravità delle lesioni riportate dalle costruzioni è stata realizzata negli ultimi 30 anni dallo Stato e dalle Regioni con l'aiuto di schede di rilevazione per favorire l'omogeneità e la tracciabilità dei dati.

A partire dal terremoto del 1997 in Umbria e Marche, il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a punto una scheda ed un Manuale destinati a questi scopi, che sono stati utilizzati in tutte le emergenze fino al terremoto dell'Aquila del 2009. Contemporaneamente, in raccordo con le Regioni, sono stati formati i tecnici per essere pronti in caso di emergenza. Inoltre, sono stati predisposti gli strumenti informatici per gestire il gran numero di schede che si producono dopo questi eventi.

Per scaricare il Manuale [CLICCA QUI](#)

Per scaricare la scheda di compilazione [CLICCA QUI](#)

LOMBARDIA: CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Emanato il decreto con le Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati. Sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 05/01/2010 è stata pubblicato il **Decreto Dirigenziale 15/12/2009, n. 14032** concernente «*Indicazioni per l'accesso ai contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e criteri di controllo*».

Il documento formula indicazioni operative per l'accesso ai contributi, riprendendo le linee guida già diffuse nel 2006 (relative ad edifici residenziali ante 11 agosto 1989) e sviluppando altresì nuove indicazioni per gli edifici residenziali realizzati dopo tale data; indicazioni utili in particolare per l'espletamento delle attività delle amministrazioni comunali connesse all'assegnazione ed erogazione dei contributi regionali.

Il provvedimento prevede inoltre che dal 2010 la trasmissione delle domande di contributo per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati avverrà **unicamente attraverso specifico applicativo informatico**.

Per consultare il testo del Decreto Dirigenziale 14032/2009 [CLICCA QUI](#)



DISEGNO DI LEGGE SULLE SEMPLIFICAZIONI URBANISTICHE



Il 12 febbraio scorso il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3209 recante "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione". Il provvedimento era stato già varato nel Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009 e contiene, tra l'altro, alcune norme in materia di rapporti della PA con cittadini ed imprese tra le quali quelle relative all'Edilizia. In particolare nell'articolo 5 del provvedimento viene prevista l'integrale

sostituzione dell'articolo 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 con la "liberalizzazione" di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizio attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:

- gli interventi di manutenzione ordinaria;
 - gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento degli standard urbanistici;
 - gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
 - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
 - le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
 - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
 - i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968;
 - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- il provvedimento è ora in attesa di essere assegnato alle Commissioni parlamentari competenti.

DATABASE SUI PARAMETRI MECCANICI DELLE MURATURE ESISTENTI

Raccolta dati esistenti sui parametri meccanici ed elastici delle murature

E' disponibile online il Database Murature UNINA-DIST, prodotto nel triennio 2005-2008 da un gruppo di ricerca coordinato dal prof. ing. Nicola Augenti. Tale banca dati contiene una vasta selezione di parametri meccanici delle murature, nonché delle unità lapidee e delle malte costituenti. L'idea di creare il Database nasce dalla richiesta, da parte di ricercatori e professionisti, di poter disporre di valori affidabili da adottare per modellare le proprietà meccaniche delle murature. Un'apposita sezione del sito ReLUIIS consente di utilizzare il database elettronico prodotto, nel quale sono raccolti organicamente i risultati di oltre cento lavori sperimentali in circa 400 schede. Ciascuna scheda contiene le informazioni riguardanti il lavoro scientifico da cui sono stati tratti i dati (titolo, autori e fonte originale), l'elemento sottoposto a sperimentazione, i tipi di prove condotte, i parametri misurati e quelli calcolati, nonché eventuali diagrammi e fotografie. I parametri elasto-meccanici raccolti riguardano, sia le caratteristiche di elementi murari, sia quelle delle unità lapidee e delle malte componenti. Il database consente una gestione dinamica ottimale di tutti i dati archiviati attraverso l'impiego di molteplici chiavi d'interrogazione. Per consultare il database [CLICCA QUI](#)

CONFORMITÀ PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Aggregati e appoggi strutturali: in Gazzetta due decreti in attuazione del D.P.R. 246/1993.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2010 sono stati pubblicati due Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 16/11/2009 che, in attuazione della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita nell'ordinamento italiano con il D.P.R. 246/1993, individuano i prodotti determinati dalla Commissione Europea ed i relativi metodi di controllo della conformità. Si tratta in particolare di:

– aggregati

le cui norme europee di riferimento sono la EN 13043:2002/AC:2004 «*Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico*» recepita come UNI EN 13043: 2004 e EN 13055-2: 2004 «*Aggregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate*» recepita come UNI EN 13055-2: 2005;

– appoggi strutturali

le cui norme europee di riferimento sono la EN 1337-3: 2005 «*Appoggi strutturali – Parte 3: Appoggi elastomerici*» recepita come UNI EN 1337-3: 2005, EN 1337-4:2004/AC:2007 «*Appoggi strutturali – Parte 4: Appoggi a rullo*» recepita come UNI EN 1337-4: 2004/AC:2007, EN 1337-5: 2005 «*Appoggi strutturali – Parte 5: Appoggi a disco elastomerico*» recepita come UNI EN 1337-5: 2005 e EN 1337-6: 2004 «*Appoggi strutturali – Parte 6: Appoggi a contatto lineare*» recepita come UNI EN 1337-6: 2004.

Per scaricare il decreto aggregati [CLICCA QUI](#)

Per scaricare il decreto appoggi strutturali [CLICCA QUI](#)

ISTAT: CRESCONO I COSTI DI COSTRUZIONE



Cresce il costo dei fabbricati residenziali: lo rende noto l'Istat che rileva, nel quarto trimestre del 2009, una variazione di più 0,1 per cento sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al quarto trimestre del 2008. Dai dati, inoltre, emerge che nel confronto tra la media dell'anno 2009 e quella del 2008, l'indice ha registrato una variazione del più 0,9 per cento.

In particolare, nel quarto trimestre 2009, si sono osservati un incremento dello 0,2 per cento per la Mano d'opera, una diminuzione dello 0,3 per cento per i Materiali e un aumento dello 0,3 per cento per i Trasporti e noli. Rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente, il costo della Mano d'opera è aumentato del 2,1 per cento e quello dei Trasporti e noli dello 0,4 per cento, mentre quello dei Materiali è diminuito del 2,8 per cento.

All'interno del gruppo dei materiali, nel quarto trimestre la diminuzione congiunturale più ampia riguarda la categoria materiale ed apparecchiature elettriche (meno 2,0 per cento) mentre l'aumento maggiore si registra per i costi per impianti di sollevamento (più 1,6 per cento). In termini tendenziali, le diminuzioni più marcate si registrano per le categorie metalli (meno 14,9 per cento) e materiale ed apparecchiature elettriche (meno 9,0 per cento); gli aumenti più significativi riguardano le categorie impianto di riscaldamento (più 2,3 per cento) e apparecchiature idrico-sanitarie e impermeabilizzazione e isolamento termico (entrambi più 1,3 per cento).

CASA, IL VERO BUSINESS È SUL TRILOCALE

La casa più amata dagli italiani è il **trilocale**. Lo rileva l'ultimo studio di **Tecnocasa** che ha analizzato il mercato della domanda a gennaio rilevando come il tre locali sia sul territorio nazionale la tipologia di immobile residenziale preferito da chi deve acquistare una casa. Il 35,9% del mercato della domanda preferisce un trilocale mentre il **bilocale** è preferito dal 29%, del totale. Anche la richiesta dei quattro locali si mantiene alta con il 21,7% delle preferenze. I cinque locali sono richiesti solo dall'8,4% del totale di chi si rivolge a **mercato immobiliare** per acquistare una casa.



PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE DELLA GUIDA AL CONTO ENERGIA

Possibile consultare e scaricare la quarta edizione della Guida al Conto Energia

La pubblicazione, curata dal Gestore dei Servizi Energetici in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è un facile e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere al GSE i relativi incentivi.



La nuova guida riporta l'aggiornamento delle tariffe incentivanti ai valori del 2010 e tiene conto dell'evoluzione del quadro normativo in seguito alla pubblicazione della legge Sviluppo 99/09 e della delibera AEEG ARG/elt 186/09. La Legge 99/09 introduce numerose misure a favore dello sviluppo del fotovoltaico in Italia. Tra queste sono da evidenziare:

- i Comuni fino a 20mila abitanti possono richiedere, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza fino a 200 kW, il servizio di scambio sul posto senza tener conto dell'obbligo di coincidenza fra il punto di immissione e il punto di prelievo;
- il Ministero della Difesa può usufruire di un analogo servizio di scambio sul posto anche per impianti di potenza maggiore di 200 kW.

La modifica più rilevante della delibera dell'Autorità 186/09 è invece quella che prevede la possibilità, per gli utenti dello scambio sul posto, di richiedere al GSE il rimborso monetario dell'eventuale credito maturato a fine d'anno. Per scaricare la Guida al Conto Energia [CLICCA QUI](#)

PUBBLICATA DA GSE UNA NUOVA PROCEDURA TECNICA RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELLE PREVISIONI DI IMMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE NON PROGRAMMABILI



Il GSE, ai sensi del punto 8 della delibera ARG/elt 4/10, è tenuto a consultare gli operatori interessati alla procedura tecnica per il miglioramento della previsione di immissione di energia elettrica per gli impianti a fonte rinnovabile non programmabili. Si ricorda che sul sito www.gse.it sono disponibile ai fini della consultazione le procedure tecniche oggetto di consultazioni. per scaricare la Procedura tecnica [CLICCA QUI](#)

DETRAZIONE 55% E REQUISITI 2010: DISPONIBILE IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 11 MARZO 2008

Il D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010. Il decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008 e introduce nuovi requisiti necessari all'ottenimento delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione globale degli edifici (definiti dal comma 344 della legge finanziaria 2007) in caso di sostituzione del generatore di calore con una caldaia a biomassa. In allegato è ora disponibile il testo coordinato del Decreto 11 marzo 2008, curato dall'ENEA, che riporta evidenziate le modifiche apportate dal recente provvedimento. Per scaricare il testo coordinato del Decreto 11 marzo 2008 [CLICCA QUI](#)

APPROVATO IL DECRETO: NUOVI INCENTIVI DAL 2011 PER IL FOTOVOLTAICO

È stato approvato, ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce gli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici per l'anno 2011.

Il decreto individua le categorie di impianti oggetto di incentivi:

- impianti solari fotovoltaici, con potenza nominale non inferiore a 1 kW
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW
- impianti a concentrazione, con potenza nominale compresa tra 1 kW e 5 MW

e trova applicazione per impianti entrati in esercizio successivamente al 31/12/2010.

Per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31/12/2010 continuerà ad applicarsi il D.M. 19/02/2007. La Tabella A del decreto riporta le tariffe riconosciute per la prima categoria, gli impianti fotovoltaici in genere, riconoscendo una tariffa maggiore se realizzati sugli edifici (secondo le modalità di cui all'Allegato 2). La tariffa diminuisce in funzione del periodo di entrata in esercizio.

Agli impianti integrati con caratteristiche innovative, ossia realizzati con moduli e componenti speciali che sostituiscono elementi architettonici, (rispondenti alle caratteristiche indicate all'Allegato 4) sono riconosciute tariffe di entità maggiore, riportate in Tabella B.

La Tabella C contiene le tariffe per gli impianti a concentrazione, costituiti da sistemi ottici per la concentrazione della luce solare. **Per scaricare il testo del decreto [CLICCA QUI](#)**

VETRO ED EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

le Linee Guida Assovetro–Ancitel Energia e Ambiente



Sono state recentemente presentate le Linee Guida Il vetro per l'efficienza energetica nell'edilizia. Linee Guida per l'introduzione nei Regolamenti edilizi comunali di elementi per la piena attuazione della normativa vigente e delle misure finalizzate a promuovere l'efficienza energetica degli edifici mediante l'utilizzo dei prodotti vetrari (vetri piani per serramenti, lane di vetro per isolamento termico delle superfici opache).

Si tratta di uno strumento operativo – predisposto da un Tavolo tecnico promosso e coordinato da Ancitel Energia e Ambiente e Assovetro (Associazione Nazionale Industriali del Vetro), cui hanno preso parte i Comuni di Calenzano (FI), Castelnuovo Magra (SP), Lecce, Salerno e Traversetolo (PR) – che intende contribuire alla diffusione di un'edilizia energeticamente efficiente e che si rivolge ai tecnici dei comuni, ma anche ai progettisti e alle aziende del settore delle costruzioni.

A fronte di una produzione normativa che, soprattutto negli ultimi anni, si è succeduta rapidamente, disciplinando le caratteristiche prestazionali degli elementi costruttivi degli edifici e grazie ad innovazioni tecnologiche che rendono disponibili sul mercato prodotti e soluzioni innovative caratterizzate da prestazioni particolarmente elevate, il ruolo dei comuni appare infatti determinante.

Un nodo cruciale, a tal riguardo, è quello dei Regolamenti edilizi: essi, oltre a recepire le indicazioni della legislazione vigente, possono svolgere una funzione di vero e proprio "orientamento" della produzione edilizia sul proprio territorio comunale, introducendo prescrizioni più severe (clausola di "cedevolezza") ed incentivando gli interventi più efficienti dal punto di vista energetico, ma anche attivando adeguati sistemi di verifica e controllo dei progetti.

Come noto, l'isolamento degli involucri edilizi e quello delle superfici trasparenti, queste ultime sempre più ampie, è determinante per il risparmio energetico e per il miglioramento del comfort abitativo. Per soddisfare le varie prescrizioni fissate dalle norme occorre, tuttavia, impiegare adeguati materiali

isolanti delle superfici opache e vetri ad alte prestazioni definiti accuratamente nella fase di progettazione. Il documento presenta una descrizione chiara e sintetica delle prescrizioni fissate dalla normativa vigente per quanto concerne le prestazioni complessive dell'involucro edilizio e le prestazioni termiche dei componenti dell'involucro stesso, nonché una panoramica dettagliata della funzione e delle caratteristiche prestazionali dei prodotti in vetro (vetri piani e lane di vetro per l'isolamento). Oltre ad illustrare alcune misure di incentivazione adottabili nei Regolamenti edilizi comunali, le Linee guida propongono, soprattutto, procedure e strumenti elaborati assieme ai comuni del Gruppo di lavoro per svolgere con semplicità e maggiore efficacia le necessarie attività di verifica e controllo sia durante le fasi di presentazione dei progetti che nella fase di cantiere. **E' possibile richiedere le Linee Guida inviando questo modulo di richiesta a info@ea.ancitel.it o al numero di fax 06 76291424.** Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ea.ancitel.it.

DAL REGNO UNITO IL CEMENTO CHE ASSORBE LA CO2



I cementifici sono delle vere e proprie fabbriche di CO₂ a causa delle grandi necessità energetiche infatti producono moltissima anidride carbonica: i dati parlano del 5-8% della produzione nazionale nella maggior parte dei paesi industrializzati. Il cemento è, infatti, uno dei "protagonisti" dell'effetto serra sia nelle emissioni dirette sia in quelle indirette: nel primo caso è per via del mix di cui è composto, generalmente ossido di calcio per il 64%, ottenuto dal carbonato di calcio per calcinazione e quindi emissione di CO₂; indirettamente perché per produrre il cemento si utilizza una grande quantità di energia e dunque emissioni per 0.2 tonnellate per ogni tonnellata di prodotto finale. Resta però un prodotto ancora fondamentale nell'edilizia per cui non si può eliminare. Da qui nasce la ricerca di soluzioni più sostenibili. Nel Regno Unito hanno messo a punto un metodo che consente di un consumo di energia ridotto: l'Azienda inglese Novacem ha sviluppato una tipologia di cemento ecologico che invece che emettere CO₂ l'assorbe in una quantità stimabile nel 60% del suo peso. Superati i test, potrebbe essere commercializzata entro cinque anni. Per la sua produzione sono utilizzati alcuni minerali come additivi che permettono di produrre il cemento a temperature più basse (e quindi consumando meno energia) ma soprattutto di assorbire CO₂ durante la fase di indurimento del prodotto. Quindi si risparmiano sia energia che CO₂ durante la produzione e si assorbe ulteriore CO₂ quando il cemento viene utilizzato. L'idea non è male, anche se la riduzione della CO₂ è solo stimata e soprattutto, non si sa ancora il costo industriale del nuovo prodotto.

IL LIVELLO DEGLI INQUINANTI NEGLI AMBIENTI INTERNI È TROPPO ELEVATO

Il progetto AIRMAX (European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project) ha dimostrato l'ampio superamento dei valori limiti fissati dalla C.E. per il 2010

Una ricerca finanziata dall'UE dimostra che spesso gli inquinanti sono più presenti negli ambienti chiusi che in quelli esterni. Il progetto AIRMAX ("European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project") ha studiato la qualità dell'aria degli ambienti interni e i valori relativi all'esposizione individuale all'inquinamento, attraverso la misurazione di 19 composti organici volatili (tra i quali composti carbonilici, terpenoidici e aromatici) nell'aria all'interno di edifici pubblici e asili infantili disseminati in diverse città europee. Il progetto AIRMEX è finanziato nell'ambito delle attività del Centro comune di ricerca (CCR).



Migliorare la salute dei cittadini è una delle priorità dell'UE, come è sottolineato anche nel Piano d'azione europeo per l'ambiente e la salute 2004-2010, dedicato proprio alla valutazione dell'impatto ambientale

sulla salute umana. Questo piano d'azione metterà a disposizione dell'UE le informazioni necessarie per avviare collaborazioni più solide tra le parti interessate attive nei campi associati ad ambiente, salute e ricerca.

I partner del progetto hanno rilevato che le concentrazioni di inquinanti nocivi relativi all'esposizione individuale, in particolare per quanto concerne formaldeide e benzene, nella maggior parte dei casi sono più alte delle concentrazioni rilevate negli ambienti interni/esterni. La ricerca svolta ha inoltre dimostrato che il 40% dei valori rilevati in merito all'esposizione individuale, come anche il 30% delle concentrazioni in ambienti interni e il 25% di quelle in ambienti esterni hanno superato il valore limite fissato dalla Commissione per il 2010 nel quadro della direttiva 2000/69/CE concernente i valori limite per il benzene. La misurazione dell'esposizione individuale è stata effettuata grazie al coinvolgimento di lavoratori e dipendenti nei rispettivi ambienti di lavoro. Secondo i ricercatori, questi valori sono al di sopra della soglia considerata non nociva per la salute. Le misurazioni delle concentrazioni esterne, singolarmente, sottovalutano i rischi per la salute derivanti dall'esposizione a questo tipo di valori sul lungo termine. I ricercatori hanno valutato l'effetto di questa miscela di sostanze chimiche sulle cellule dei polmoni umani. I dati raccolti hanno dimostrato che i composti chimici interagiscono tra di loro e che il loro impatto sulla salute è condizionato dalla presenza di altre sostanze chimiche. Nel complesso, i risultati indicano che i numerosi effetti degli inquinanti atmosferici provenienti da fonti interne sono strettamente correlati ad altri fattori, quali lo stress, il sesso e il background genetico dei soggetti. Infine, il progetto AIRMAX ha identificato e quantificato i principali inquinanti atmosferici in molte aree, identificando anche le principali fonti degli stessi. Il progetto ha valutato l'esposizione umana per verificare in che modo la salute risente di questi inquinanti, dedicando particolare attenzione al benessere dei bambini. Le città coinvolte dallo studio sono Atene e Salonicco (Grecia), Lipsia (Germania), Catania e Milano (Italia), Bruxelles (Belgio), Nicosia (Cipro) e Arnhem e Nimega (Paesi Bassi). Per maggiori informazioni [CLICCA QUI](#)

L'UNI DEFINISCE LA PRIMA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEGLI EDIFICI

È stato approvato dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati il DDL Comunitaria 2009 (C. 2449-B), già approvato dal Senato lo scorso 11 febbraio. Il provvedimento reca all'art. 15 modifiche alla L. 88/2009, concernente la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai fini dell'integrazione nell'ordinamento della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Rispetto alla versione del provvedimento della quale si è dato in precedenza conto sono state apportate alcune rilevanti modifiche, di seguito sinteticamente illustrate. È stato prorogato di ulteriori sei mesi il termine per l'esercizio della delega, che dovrà essere esercitata entro il 30/07/2010. È stata soppressa dall'elenco dei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi, la definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti, demandata invece ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il nuovo testo, esplicitamente qualificato come interpretazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della [L. 447/1995](#) (Legge quadro sull'inquinamento acustico), oltre a precisare che la disciplina transitoria sarà applicabile sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, conferma che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici non ha efficacia nei rapporti fra costruttori e acquirenti di alloggi. Precisa inoltre che rimangono fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, lettera e) della citata L. 447/1995, indica tra le competenze dello Stato la determinazione, con DPCM, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. In adempimento di tale disposizione è stato emanato il [DPCM 05/12/1997](#). Confermata infine la necessità dell'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, della esecuzione dei lavori a regola d'arte. Per consultare il Testo DDL Comunitaria 2009 [CLICCA QUI](#)



FISCALITÀ IMMOBILI PROFESSIONALI

Occhio al periodo compreso tra 1° gennaio 2007 e 31 dicembre 2009 e ai “paletti” per alcune deduzioni



Plusvalenza tassabile, minusvalenza deducibile, tutto dipende dalla data d’acquisto dell’immobile strumentale. Entrambe le “voci” assumono rilevanza ai fini della formazione del reddito del professionista soltanto se l’operazione di compravendita si riferisce a fabbricati acquistati a partire dal 1° gennaio 2007. Discorso a parte sul trattamento da riservare ai canoni di leasing sostenuti per l’immobile utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale: questi risultano deducibili (e, per i periodi di imposta 2007, 2008 e 2009, solo nella misura di un terzo) unicamente nel caso

in cui il contratto di locazione finanziaria sia stato stipulato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009.

Questo è scritto nella norma (articolo 1, comma 334, legge 296/2006) che, intervenendo sull’articolo 54 del Tuir, ha modificato il regime fiscale degli immobili strumentali dei professionisti.

È quanto precisa l’Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 13/E** del 2 marzo.

Lo spunto nasce dal quesito posto da una commercialista che intende cedere, a una società di leasing, l’immobile strumentale acquistato come “persona fisica”, per poi rientrarne in possesso attraverso un contratto di locazione finanziaria stipulato in qualità di soggetto Iva. Finalità dell’operazione, beneficiare, perché ora realmente “identificata” come professionista, delle regole favorevoli introdotte dalla Finanziaria 2007.

Il documento di prassi evidenzia come, per i professionisti (e gli artisti), nessuna importanza derivi dalla veste con cui si procede all’acquisto (persona fisica o titolare di partita Iva): a fare la differenza è la destinazione dell’immobile, che deve essere utilizzato esclusivamente per svolgere l’attività (professionale o artistica). Al contrario di quanto avviene per gli imprenditori, “obbligati” a far confluire il bene nell’inventario per poterlo considerare relativo all’impresa.

Perché, poi, plusvalenze e minusvalenze, relative ai passaggi descritti dalla contribuente, assumano valore fiscalmente rilevante è necessario fare attenzione ai “tempi”.

In particolare, concorrono alla formazione del reddito imponibile del professionista (o dell’artista) le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla vendita degli immobili strumentali acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007 (la precisazione è stata fornita anche in risposta a un’interrogazione parlamentare del 21 febbraio 2007); pertanto, la cessione dei fabbricati acquistati prima di tale data non genera alcun plus o minusvalore significativo per il fisco.

Più articolato il trattamento dei canoni di leasing sostenuti per godere del bene in questione. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Tuir, e del comma 335 della Finanziaria 2007, sono deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali dei professionisti, ridotti a un terzo per gli anni 2007, 2008 e 2009. Assumono, però, rilevanza soltanto i contratti stipulati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009. Per quelli sottoscritti successivamente, invece, la norma non ripropone alcuna possibilità di deduzione.

Va, comunque, ricordato che, ai fini della deducibilità dei canoni relativi a beni strumentali, la durata del contratto di leasing deve essere almeno pari alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di otto e un massimo di quindici anni per gli immobili.

Il consiglio che arriva alla commercialista è dunque quello di controllare, calendario alla mano, le date delle transazioni e comportarsi di conseguenza.

Per scaricare il testo della risoluzione 13/e del 02/03/2010 [CLICCA QUI](#)

BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE TREMONTI TER

Il Governo con la “Manovra” della scorsa estate ha riproposto, seppure con modalità più limitate rispetto al passato, l’incentivo fiscale per i nuovi investimenti delle imprese. I soggetti che possono avvalersi della c.d. “Tremonti-ter” sono i titolari di reddito d’impresa:

- imprese individuali;
- società di persone;
- società di capitali.

Il beneficio è costituito da una variazione in diminuzione del reddito imponibile (ai soli fini Irpef o Ires restando invece esclusa l'Irap), pari alla metà dell’importo dell’investimento effettuato in macchinari e attrezzature nuove.

I beni possono essere acquistati anche mediante contratto di leasing.

Il meccanismo di calcolo è, pertanto, estremamente semplice in quanto non si devono calcolare medie per gli investimenti effettuati in anni precedenti o considerare eventuali dismissioni di beni come nelle precedenti versioni della Tremonti.

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010; in particolare quelli effettuati nel corso del 2009 daranno diritto ad una detassazione da fruire nell’ambito di Unico 2010, mentre quelli effettuati nel 2010 (entro il 30 giugno), in Unico 2011.

Per individuare i beni che danno diritto all’agevolazione è necessario fare riferimento alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 che individua le caratteristiche dei soggetti produttori dei beni e non le specifiche caratteristiche di questi.

Per tale motivo non è sempre agevole capire quali beni possano beneficiare dell’agevolazione e quali no. Come chiarito dalle Entrate l’agevolazione può interessare anche i c.d. “beni di consumo” e non, necessariamente, i beni ammortizzabili. Sono sempre esclusi, invece, i beni merce.

Al fine di facilitare le imprese nell’identificazione delle spese agevolabili, si propone una tabella riepilogativa dei principali beni “Tremontizzabili” e di quelli che, al contrario, non possono dare diritto all’agevolazione.

L’elenco completo dei codici ATECO e soprattutto le relative note esplicative sono scaricabili dal sito dell’Istat

BENI TREMONTIZZABILI

Argani

Ascensori

Bilance

Brucciatori

Carrelli elevatori

Carrelli trasbordatori

Componenti di motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)

Componenti macchine per movimentazione e sollevamento

Condizionatori d’aria

Distributori automatici

Forni

Fotocopiatrici (se monofunzione)

Frigoriferi e congelatori (per uso non domestico)

Gru (ma non autogrù)

Macchinari per la dosatura, la confezione e l’imballaggio

Macchinari per la pulizia (per uso non domestico)

Macchinari per l’agricoltura, silvicoltura e zootecnia

Macchine da miniere, cava e cantiere (compresi camion e cassone ribaltabile per impiego specifico in cave,

miniere e cantieri)
Macchine per la formatura e la lavorazione dei metalli
Macchine per la lavorazione a freddo del vetro
Macchine per la lavorazione del legno
Macchine per la lavorazione della pietra
Macchine per la lavorazione delle gomme indurite
Macchine per la lavorazione delle plastiche dure
Macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Macchine per la movimentazione e sollevamento
Montacarichi
Motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei)
Pese
Piattaforme girevoli
Presse
Registratori di cassa
Robot industriali
Scale mobili
Scambiatori di calore
Sistemi di riscaldamento (non i radiatori)
Trattori agricoli (non stradali)
Utensili portatili
Affrancatrici
Dispenser per nastri adesivi
Lavagne
Levapunti
Macchine da scrivere
Macchine per lo smistamento della posta
Macchine per contare o imballare monete
Macchine per la dettatura
Macchine per la scrittura di assegni
Macchine per stenografia
Macchine perforatrici
Macchine rilegatrici
Temperamatite
Toner

APPROVATO IL CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE LE RITENUTE DEGLI STUDI ASSOCIATI

.....

Come si è avuto modo di segnalare in precedente informativa, le ritenute che non vengono utilizzate dai soci/associati per abbattere i propri redditi possono essere restituite alle società/associazioni affinché queste ultime possono utilizzarle per effettuare versamenti propri (Iva, contributi, Irap, ecc). Tale possibilità era però sospesa sino all'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del codice tributo da utilizzare per effettuare dette compensazioni. Con R.M. n.6/E dell'11 febbraio 2010 è stato approvato l'atteso codice tributo. Pertanto, con riferimento a tali compensazioni, le modalità da rispettare per la compilazione del modello F24 sono le seguenti:

Il codice tributo da utilizzare è il 6830 denominato “Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR” da utilizzare nella sezione erario del modello F24;

L’anno di riferimento, in base a quanto affermato nella risoluzione, è quello nel quale le ritenute residue sono riattribuite all’associazione. Pare di doversi fare riferimento al periodo d’imposta al quale dette ritenute si riferiscono, ossia quello a cui si riferisce la dichiarazione nella quale tale credito viene esposto (quindi, per quest’anno, il 2009). Sul punto servirà una conferma quanto prima.

La procedura

Pare importante segnalare l’iter logico seguito dal credito in questione:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d’anno con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei propri clienti;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può “restituire” allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l’eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute (tali conguagli non hanno conseguenze reddituali in capo agli associati).

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni, in attesa di un eventuale rimborso. Sul punto si segnala che nella C.M. n.56/E/09 l’Agenzia delle Entrate richiedeva che l’associato dovesse trattenere ritenute sufficienti per azzerare la propria Irpef e solo l’eccedenza potesse essere restituita all’associazione professionale. Nei forum tenuti nel corso del mese di gennaio l’Agenzia pare aver sposato una tesi più permissiva, che consentirebbe di restituire all’associazione una quantità superiore di ritenute: in questo caso ciascun socio finirebbe a debito d’imposta che si troverebbe a versare, mentre il credito per le ritenute verrebbe speso dall’associazione in compensazione. Tale posizione allo stato attuale non risulta ancora ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate.

le associazioni professionali che intendono scegliere una via più prudente dovrebbero, pertanto, compensare solo le ritenute che non serviranno agli associati per azzerare il debito Irpef (quindi, in attesa di compilare le dichiarazioni degli associati, si dovrebbero utilizzare solo le ritenute di cui è certa la restituzione, mentre la restante quota potrà essere utilizzata successivamente).

L’esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l’Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. Al riguardo, si esemplifica il caso dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l’Agenzia a tassa fissa, quanto la raccomandata (è bene che sia fatta in plico ripiegato senza busta), così come l’apposizione sull’atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste. L’Agenzia ha esplicitamente ammesso che la data certa possa essere fornita tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l’assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell’atto costitutivo)	oppure specifico per ciascun anno
▼	▼
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo	in questo caso ci sarà necessità di rinnovo

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa. È necessario che l'atto di assenso sia precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 con il credito compensato.

VALIDI GLI SCONTRINI CHE INDICANO IL TIPO DI FARMACO IN SIGLA



Ai fini della deduzione o della detrazione dell'Irpef, sono ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), le diciture "omeopatico" e "ticket" e le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco". L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

MISURE CAUTELARI PER CHI NON PAGA I TRIBUTI

Misure cautelari per garantire la riscossione dei tributi evasi: è questo il contenuto della circolare n.4/E del 15 febbraio scorso emanata dall'Agenzia delle Entrate che fornisce tutte le informazioni per una precisa applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi legge n. 2/2009 e la legge n.102/2009. Nelle quaranta pagine della circolare indicata viene quindi precisato che le misure cautelari come l'iscrizione di ipoteca ed esecuzione, mediante ufficiale giudiziario e del sequestro conservativo, non saranno più esperibili soltanto in presenza di sanzioni ma anche sui tributi non pagati. Per cui, l'amministrazione finanziaria potrà chiedere l'iscrizione a ipoteca sui beni detenuti dal contribuente evasore e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo. Dalla nota diffusa dal governo emerge inoltre che tali strumenti potranno inoltre essere utilizzati anche nei casi in cui il contribuente evita il contenzioso con il fisco e definisce il rapporto tributario attraverso gli istituti di adesione ai contenuti del processo verbale di contestazione (PVC) o dell'invito al contraddittorio, che non prevedono la prestazione di garanzie. Per l'applicazione delle misure cautelari sarà necessario un atto di contestazione, un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, dell'avviso di accertamento, di un processo verbale di contestazione o di un atto di recupero: è da questi atti che dovrà emergere la veridicità della pretesa tributaria per l'applicazione delle misure cautelari per i tributi inevasi.

ISTAT – INDICE PREZZI AL CONSUMO GENNAIO 2010

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di gennaio 2010.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di gennaio 2010 sul valore di **136,0**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di dicembre, una variazione di **+0,1%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di dicembre dell'anno precedente una variazione di **+1,3%**.



INIZIO LAVORI. VINCOLO ARCHEOLOGICO

Corte di Cassazione, sentenza n. 7114 del 23 febbraio 2010

I lavori edilizi debbono ritenersi “iniziati” quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portami, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infatti, l’esigenza di evitare che il termine prescritto per il loro inizio possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento — non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell’opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali — non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell’esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori. Il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. m), del D.Lgs. n. 42/2004 tratta di zona di interesse archeologico già individuata”. In tale categoria legislativa il particolare aspetto meritevole di protezione non risiede nell’elemento morfologico, bensì in quello ubicazionale, in quanto l’ambito territoriale viene connotato come meritevole di tutela paesistica, indipendentemente da un intrinseco pregio paesistico o morfologico, per la relazione spaziale con particolari presenze di rilievo archeologico, sicché il tipo di zona in questione è protetto per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico in esso localizzato. Si tratta di una tutela distinta da quella di cui alla legge 1.6.1939, n. 1089, avendo ad oggetto non già i beni riconosciuti di interesse archeologico ma piuttosto il territorio nel quale essi insistono. L’interesse archeologico, infatti, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell’oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali.

URBANISTICA. FALSO PER INDUZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 6642 del 18 febbraio 2010

Non vi è dubbio sulla idoneità della documentazione che fornisce una inesatta informazione dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei requisiti per la sua legittima emanazione.

Relativamente alla compatibilità tra responsabilità per induzione e dovere di verifica, si osserva che la realizzazione di non veritieri documenti destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l’illecito penale anche quando le regole di quel procedimento impongono un controllo di quanto attestato dal privato.

La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l’affidamento del destinatario dell’atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati. In particolare, l’autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l’inganno del decipiens (chiaramente sussistente nel caso concreto) e la colpa del deceptus (peraltro, solo allegata dal ricorrente e non provata) concorrono alla produzione dell’evento.

OBBLIGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4881 del 04 febbraio 2010

La prescrizione dell'obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime di permesso di costruire gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, donde l'infondatezza di rilievi secondo cui l'esecuzione di un manufatto sia penalmente irrilevante rientrando, invece, lo stesso nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre il permesso di costruire, come per tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto destinati, almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, sicché è irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi.

INTERVENTI EDILIZI SU MANUFATTI ABUSIVI

TAR Campania (NA) Sez. VI Sentenza n. 9335 del 22 dicembre 2009

I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente

LA CONCESSIONE SI RITIRA SOLO IN TEMPI RAGIONEVOLI

Consiglio di Stato, Sentenza n. 8529 del 2009

Le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione si applicano anche nell'esercizio del potere di autotutela. In virtù di queste regole, in virtù di queste regole, in caso di annullamento di ufficio di un titolo abitativo, bisogna valutare in concreto il legittimo affidamento dei privati, confrontandolo con l'interesse pubblico. L'omissione di questa valutazione causa agli interessati un danno ingiusto che l'amministrazione è tenuta a risarcire. Sono questi i principi enunciati con la sentenza n. 8529/2009 dalla IV sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciare su una domanda di risarcimento danni collegata a un atto di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia, ritenuto successivamente illegittimo in sede giurisdizionale. Un comune laziale, anni dopo il loro rilascio, aveva disposto l'annullamento di una concessione edilizia di una sua variante, concernenti la realizzazione di un edificio ad uso abitativo. L'annullamento era stato motivato con la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello del privato e con la potenzialità lesiva del progetto, che avrebbe ridotto la vivibilità e la funzionalità del tessuto urbano. Il Tar Lazio, adito dalla società titolare della concessione edilizia, ha dichiarato l'illegittimità dell'annullamento in sede di autotutela, respingendo tuttavia la domanda di risarcimento danni (sentenza n. 151/2008). Il consiglio di stato, pronunciandosi sui due appelli proposto dall'ente e dal privato, ha riformato la sentenza di primo grado, richiamandolo in principio giurisprudenziale consolidato e poi codificato dall'articolo 21-nonies della legge n.241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), secondo cui un provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio dall'organo che lo ha emanato, qualora sussistano oggettive ragioni di pubblico interesse e a condizione che l'annullamento avvenga "entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati". Nel caso specifico, l'annullamento era avvenuto a distanza di molti mesi (31) e quando l'intervento edilizio era quasi del tutto completato (80%), inoltre non era collegato ad "alcun comportamento antiggiuridico del destinatario, ma solo a una mutata interpretazione da parte dell'amministrazione del quadro normativo risultante dal Prg". Secondo il Consiglio di Stato, per annullare una concessione edilizia, non è sufficiente l'esigenza di ripristinare la legalità che ritiene violata, ma bisogna anche dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo e dell'avvenuta comparazione tra tale interesse e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato e il legittimo affidamento che questa a maturato sulla validità dell'atto (sentenze n. 1615/2009, n. 6252/2007, n. 6465/2006).

NELL'ESECUZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO NON SONO SUSCETTIBILI DI ACCESSO LE RELAZIONI RISERVATE IN MERITO ALLE RISERVE APPOSTE SULLA CONTABILITÀ DI CANTIERE

TAR Puglia Lecce, sez. II, Sentenza n. 549 del 11 febbraio 2010

Ai sensi dell'art. 10 del DPR 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11.2.1994 n. 109), devono ritenersi sottratte al diritto di accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e riserve dell'impresa appaltatrice. In tale situazione il diniego di accesso, già giuridicamente supportato dal dato normativo, risponde alla ratio di evitare la diffusione del contenuto di relazioni indirizzate all'Amministrazione, contenenti informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della definizione di una controversia potenziale o in atto fra la PA e l'appaltatore, in merito all'esatta esecuzione del contratto. Nel caso di specie, le parte ricorrente aveva instaurato, avanti alla Sezione di Lecce del TAR pugliese, un giudizio volto ad ottenere ope iudicis l'ostensione delle relazioni riservate dei direttori dei lavori e dei collaudatori, in ordine alle riserve iscritte, avendo l'Amministrazione comunale, nella veste di Stazione appaltante, denegato l'accesso documentale, con il rilievo che i documenti cui il ricorrente intendeva accedere costituivano «atti riservati».

SUBAPPALTO: MOTIVAZIONE PER L'ANNULLAMENTO

Consiglio di stato con la Sentenza n. 592 del 08 febbraio 2010

Non occorre motivazione per annullare un subappalto che ne maschera un altro non autorizzato. Risulta legittimo l'annullamento da parte di una stazione appaltante di una autorizzazione rilasciata per l'esecuzione in subappalto di alcuni lavori, che in realtà era stata richiesta al fine di mascherare un subappalto per tutti i lavori, in quanto la legge impone la previa autorizzazione per il subappalto e lo assoggetta a specifici controlli amministrativi e non occorre alcuna motivazione sull'interesse pubblico dell'annullamento. Questo in estrema sintesi l'orientamento dato dal Consiglio di stato con la Sentenza n. 592 del 08/02/2010, che nella fattispecie ha analizzato il caso di autorizzazione di esecuzione in subappalto di lavori di movimento terra e di fornitura di sabbia richiesta per mascherare il subappalto non autorizzato per tutti i lavori ad una società che tra l'altro non era all'epoca neanche iscritta all'albo nazionale costruttori.

NULLO IL CONTRATTO D'APPALTO STIPULATO IN SEGUITO AL PAGAMENTO DI UNA TANGENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 3672 del 16 febbraio 2010

Con la sentenza 16 febbraio 2010 n. 3672, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato all'Ente, in caso di indebita aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al pagamento di una tangente da parte dell'imprenditore/appaltatore. La sentenza ha precisato che il danno patrimoniale consiste nell'illecita alterazione del prezzo degli appalti, mentre quello non patrimoniale nel danno causato all'immagine dell'Ente pubblico. La Suprema Corte ha chiarito che "l'elusione delle garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente privato più affidabile e più tecnicamente organizzato per l'espletamento dei lavori, comporta la nullità dal contratto per contrasto con le relative norme inderogabili". Inoltre, precisa che "Se poi la violazione di dette norme è stata altresì preordinata alla conclusione di un contratto le cui reciproche prestazioni sono illecite e la cui condotta è assolutamente vietata alle parti e penalmente sanzionata nell'interesse pubblico generale - che nel reato di corruzione è il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione - la nullità per contrasto con norme imperative sussiste anche sotto tale ulteriore profilo, e deve esser dichiarata onde impedire che dalla commissione del reato derivino ulteriori conseguenze". Come conseguenza della nullità del contratto i Giudici ritengono non siano dovuti, da parte degli Enti, i compensi contrattualmente previsti per i lavori eseguiti dall'appaltatore illegittimo aggiudicatario.

VALIDE LE CLAUSOLE CON CUI IL COSTRUTTORE SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI ALCUNI BENI ED IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE ALL'EDIFICIO.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25771 del 09 dicembre 2009

"Infatti il riferimento alle disposizioni regolamentari nell'interpretazione delle clausole in questione risulta del tutto legittimo dato che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, nei rispettivi contratti di acquisto è specificato che le medesime integrano e derogano la disciplina regolamentare; sì che ne risulta imprescindibile la coeva valutazione. Appare, poi, giuridicamente incomprensibile la ragione per cui l'espressa accettazione del regolamento condominiale contenuta nei rispettivi rogiti di acquisto non lo renderebbe equiparabile ad un atto avente forza contrattuale." Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai condomini che volevano impedire al costruttore la trasformazione del tetto dell'edificio in lastrico solare e la creazione di una terrazza a livello dei vani del sottotetto di sua proprietà esclusiva (un superattico). Il costruttore, infatti, aveva predisposto il regolamento condominiale con una serie di clausole a vantaggio proprio: diritto di eseguire lavori interni ed esterni al sottotetto, rinuncia al diritto di sopraelevare con riserva a proprio vantaggio del diritto di trasformare il tetto in terrazza.

CONDONO SULLA RENDITA CATASTALE

Corte di cassazione, sentenza n. 5289 del 06 marzo 2010

Può essere definita con condono fiscale la controversia che ha come oggetto la richiesta di un'imposta calcolata dal fisco sull'attribuzione della rendita catastale dell'immobile acquistato. La definizione agevolata non copre, però, quella relativa al classamento del bene stesso da parte del catasto.

Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Corte di cassazione, che con la sentenza in esame, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza accogliendo solo in parte il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro una decisione della commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva dichiarato cessata la materia del contendere in una causa nella quale la contribuente aveva presentato istanza di condono delle imposte a le notificate e calcolate su una rendita catastale, pure contestata. In sostanza, il condono, secondo il massimo concesso in piazza Cavour, copre soltanto la liquidazione dell'imposta calcolata sulla rendita contestata e non il classamento dell'immobile.

Secondo il principio affermato in fondo alle motivazioni la controversia nata dal ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta, a seguito dell'attribuzione della rendita ad un immobile, non accatastato, per il quale le parti hanno dichiarato al momento della sua compravendita, di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12 dl n. 70 del 1988, nel caso in cui, il ricorso investa anche il provvedimento di "classamento", perché conosciuto soltanto con la notifica dell'avviso di liquidazione, ha un duplice oggetto, uno derivante dall'impugnazione dell'atto impositivo, in relazione al quale si verifica la situazione di "lite pendente", ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289/2002, definibile quindi in base alla stessa disposizione di legge, ed un altro che deriva dalla contestazione del classamento e dei criteri di attribuzione della rendita catastale che non ha ad oggetto una specifica pretesa fiscale e non può essere definito in base alla citata disposizione agevolativi. In 15 pagine di sentenza degli ermellini hanno spiegato che la controversia sulla liquidazione dell'imposta non ha ad oggetto la corretta applicazione della rendita catastale, bensì il presupposto stesso della liquidazione dell'imposta. Dunque, non siamo nell'ipotesi della liquidazione automatica non contestabile e quindi non suscettibile di definizione agevolata. Ne siamo in presenza di una controversia che contesta direttamente i criteri di calcolo dei tributi (la cui applicazione è stata richiesta dalla stessa contribuente), bensì siamo in presenza di una controversia che ha ad oggetto in via pregiudiziale i presupposti della valutazione automatica. E infatti nel caso sottoposto all'esame del collegio esteso la lite, pur avendo ad oggetto due diverse questioni, ciascuna delle quali in ipotesi non condonabili, diventa condonabile nella parte relativa al debito di imposta, in quanto condizionato dall'esito della controversia non condonabile sul classamento dell'immobile. L'incertezza dell'esito della lite presupposta in somma fa sì che la lite sulla liquidazione dell'imposta non può essere considerata "una non lite" ovvero una controversia su un atto di mera attuazione della volontà della contribuente, bensì una lite sull'ammontare incerto delle obbligazioni tributarie; "quindi una lite condonabile".

LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO NOTIFICATO SOLO AL FALLITO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 2803 del 9 febbraio 2010

È legittimo l'avviso di accertamento notificato al contribuente fallito. Infatti, ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 2803 del 9 febbraio 2010, "l'omessa notifica dell'accertamento fiscale al curatore, se rende inefficace tale accertamento nell'ambito della procedura fallimentare, mantiene la sua validità nei confronti del fallito, proprio a causa del carattere relativo della perdita di capacità processuale di quest'ultimo che resta dotato di legittimazione processuale".

IPOTECHE NULLE SE IL DEBITO NON SUPERA GLI 8MILA EURO

Cassazione Civile, Sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010

Le Sezioni unite della Cassazione civile con la sentenza 22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro. I magistrati hanno rigettato le contestazioni di Equitalia che sosteneva la "falsa applicazione dell'art. 77 del DPR n. 602/1973, in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000,00 euro solo per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò di iscrivere ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia". Secondo i giudici di legittimità visto che l'ipoteca rappresenta "un atto preordinato e strumentale all'espropriazione soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro".

ICI DOVUTA ANCHE PER GLI IMMOBILI NON CONDONATI E PRIVI DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1850 del 28 gennaio 2010

Un immobile abusivo, privo del certificato di agibilità e non ancora condonato è soggetto al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Infatti la Corte ha stabilito che ai fini dell'imposizione della tassa sui rifiuti è sufficiente che l'immobile risulti occupato nel territorio in cui il Comune gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI, MURO DI CONTENIMENTO TRA DUE FONDI POSTI A DIFFERENTI LIVELLI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 1217 del 22 gennaio 2010

Un muro di contenimento tra due fondi posti a differenti livelli, ove il dislivello sia stato creato artificialmente, è da considerarsi costruzione a tutti gli effetti e, in quanto tale, soggetta agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali disposizioni integrative.

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE, RISARCIMENTO DEL DANNO

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza n. 2232 del 1 febbraio 2010

In tema di occupazione abusiva di un immobile, il danno si può considerare "in re ipsa" nei casi in cui il proprietario abbia perso la disponibilità dell'immobile e la possibilità di utilizzarlo o di trarne profitto anche se solo in parte.

POTERE RAPPRESENTATIVO CHE SPETTA ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI DIRITTI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 23065 del 30 ottobre 2009

A norma degli artt. 1130 e 1131 cod. civ., il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio – e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio – comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, fra le quali quelle di natura risarcitoria, con esclusione soltanto delle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono e che non costituiscono, pertanto, atti conservativi.

REGOLAMENTO CONTRATTUALE, DIVIETI E LIMITAZIONI AL GODIMENTO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 3002 del 10/02/2010

I divieti e le limitazioni al godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva spettanti ai singoli condomini contenuti in un regolamento avente natura contrattuale devono risultare da una volontà chiaramente ed espressamente manifestata, o, comunque, desumibile in modo non equivoco dall'atto stesso.

In tale contesto è stato affermato che i divieti e le limitazioni suddette possono essere formulate nel regolamento sia mediante la elencazione delle attività vietate, sia mediante riferimento ai pregiudizi che si ha intenzione di evitare.

SCIoglimento DELLA COMUNIONE LEGALE IN PENDENZA DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010

La domanda di scioglimento della comunione legale può essere proposta anche in pendenza della causa di separazione tra i coniugi. La pronuncia di merito acquisterà però efficacia solo se interviene dopo il passaggio in giudicato della decisione sulla separazione. Lo afferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4757/2010, secondo la quale si tratta di una condizione dell'azione e non di un presupposto processuale con la conseguenza che il passaggio in giudicato della separazione, nel corso del giudizio sullo scioglimento della comunione, fa cadere "l'eventuale carenza o incompletezza originaria" dell'azione "e non può precludere la pronuncia di merito".

RISARCIMENTO DA 'VACANZA ROVINATA' PER CHI TROVA SPIAGGIA E MARE SPORCHI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5189 del 2010

In materia di danni da vacanza rovinata la Corte di Cassazione ha ora riconosciuto nuove possibilità per i turisti di essere risarciti. Anche spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza. Con la sentenza in esame Corte ha infatti respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di Pordenone che aveva trascorso una vacanza in Grecia. La coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l'alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perché riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All'arrivo la coppia aveva però constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato da idrocarburi. In primo grado il Tribunale dava torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare "non dipendevano dalla responsabilità dell'albergo". Diverso il verdetto della Corte d'appello che condannava il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che "l'organizzatore o il venditore" di un pacchetto turistico "assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" sulla base di quanto il turista vede sui "depliant illustrativi".



GARANTE PRIVACY



Autorizzazione 4/2009 trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti

Il Garante per la protezione dei dati personali in data 16/12/2009 ha emesso una nuova autorizzazione per i professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 let. D) del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 n.196) secondo le specifiche prescrizioni, riportate nel documento allegato.

Per scaricare il testo [CLICCA QUI](#)

NASCE L'ALBO DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DEI BENI SEQUESTRATI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che istituisce l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati, che sarà articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

Il decreto s'inserisce nel pacchetto dei provvedimenti finalizzati al contrasto e alla lotta contro le mafie. L'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari è possibile per chi, iscritto da almeno dieci anni nell'Albo professionale dei dottori commercialisti o degli avvocati, abbia svolto concretamente l'attività di custodia, amministrazione e conservazione di beni sequestrati.

Nell'albo è prevista anche una sezione di "esperti" in gestione aziendale da "utilizzare" nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende. L'Agenzia che gestisce i beni confiscati deve presentare al tribunale, entro sei mesi dall'affidamento dell'amministrazione, una relazione particolareggiata sullo stato, sul valore e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'Agenzia e il pubblico ministero, in caso sia possibile proseguire l'attività dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa.

SANZIONI PIÙ SEVERE PER CHI DISCRIMINA LE DONNE SUL LAVORO

E' entrato in vigore il 20 febbraio 2010 il decreto di attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 29 del 5 febbraio 2009 il Decreto Legislativo attuativo della Direttiva CE/54/2006. Il Decreto rafforza il principio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi. Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità ed alla paternità anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali. Introduzione del divieto di discriminazione anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro.

[Dossier "Pari opportunità e parità di trattamento nel lavoro"](#)

GAS: SE IL CONTATORE È ROTTO SOSTITUZIONE GRATUITA, RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI E RESTITUZIONE PAGAMENTI NON DOVUTI

Nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore, con la delibera ARG/gas 7/10, che innova il Testo Unico della qualità per i servizi del gas, l'Autorità ha previsto la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente, ed il diritto ad un'esatta ricostruzione dei consumi, a partire dall'ultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso. Al consumatore viene quindi garantita anche la restituzione di quanto eventualmente ingiustamente pagato. L'Autorità ha anche stabilito che quando non è possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore ha iniziato a non funzionare correttamente, il distributore deve garantire la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra l'ultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato. Se non fossero disponibili letture validate, la ricostruzione dei consumi deve essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni. Inoltre, se la ricostruzione fosse sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente (in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori), al cliente non può essere addebitato l'importo derivante dalla ricostruzione. Le nuove regole si applicano anche nel caso in cui la richiesta di verifica del contatore sia stata presentata su iniziativa del venditore. La delibera ARG/gas 7/10 citata (disponibile sul sito www.autorita.energia.it) introduce modifiche al Testo Unico della qualità dei servizi gas (RQDG) nelle parti che disciplinano la verifica del contatore su richiesta del cliente, all'interno della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

COSÌ IL TERREMOTO IN CILE HA "SPOSTATO" LA TERRA



Avete l'impressione che le giornate durino sempre meno? Forse non è solo una sensazione legata agli anni che passano. Il terribile sisma che ha sconvolto il Cile, infatti, potrebbe aver **spostato l'asse della Terra e di conseguenza accorciato le giornate**. Secondo lo scienziato della Nasa, Richard Gross, il terremoto del Cile ha spostato l'asse di circa 8 cm e accorciato le giornate di 1,26 microsecondi. L'inclinazione del pianeta influenza le stagioni, ma in realtà una leggera modifica dell'asse non dovrebbe comportare

cambiamenti sostanziali. Anche il terremoto di 9,1 gradi che, nel 2004, mise in ginocchio Sumatra accorciò le giornate (6,8 microsecondi) e alterò l'asse della Terra. Ma come è possibile che un terremoto, per quanto potente (il sisma cileno ha raggiunto 8,8 gradi di magnitudo) possa addirittura variare l'inclinazione dell'asse di rotazione del pianeta? I sismologi, ha osservato il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Enzo Boschi, hanno calcolato che il terremoto in Cile ha spostato una massa lunga circa 500 chilometri, larga 200 e dallo spessore di 10 chilometri. Lo **spostamento di una massa di materia così grande** ha variato l'equilibrio del pianeta e ha imposto un cambiamento, seppur minimo, nell'inclinazione dell'asse terrestre rispetto al piano dell'orbita. Se l'inclinazione dell'asse varia, questo cambiamento si ripercuote sulla rotazione della Terra.

TV SATELLITARE: LA SMART CARD DELLA RAI PER TIVUSAT

Dal 27 febbraio è possibile, per gli abbonati Rai in regola con il canone, richiedere la smart card di Tivu'Sat, necessaria per vedere integralmente, via satellite, tutti i programmi del servizio pubblico.

La smart card si può richiedere online, pagando 16,20 euro con carta di credito e 18 euro con contrassegno; via posta pagando 21,60 euro.

Lo ha annunciato la Rai, spiegando che così ottempera a quanto disposto dalla delibera Agcom, avviata l'estate scorsa per verificare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e del Contratto di servizio.



MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2010

Mondo bagno ed efficienza energetica- Fiera Milano: 23 - 27 marzo 2010



Mostra Convegno Expocomfort è la fiera più importante nei settori idrotermosanitario e dei sistemi di climatizzazione, oltre che uno dei punti di riferimento delle nuove tecnologie per l'efficienza energetica e del mondo del bagno. Dal 23 al 27 marzo 2010, in Fiera Milano-Rho, sarà la vetrina internazionale dell'eccellenza tecnologica al servizio della qualità di vita. Innovazione, comfort, attenzione alle tematiche dell'efficienza e del risparmio energetico saranno al centro delle 4 aree tematiche di MCE: Caldo, Freddo, Acqua, Energia.

Anche nel 2010 Next Energy, il percorso dedicato all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili, giunto alla 4a edizione, ed Expobagno, l'esposizione internazionale dell'universo bagno, saranno un'ulteriore occasione di business per gli espositori. Accanto allo spazio espositivo, un intenso programma di convegni ed eventi di approfondimento con interventi e partecipazioni di livello internazionale. Ancora una volta in primo piano le iniziative sul tema della tutela contro la contraffazione dei prodotti, in collaborazione con Anima, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine. - Internet: www.mceexpocomfort.it

CASAIDEA

Roma dal 13/03/2010 al 21/03/2010



Dal 13 al 21 marzo alla Fiera di Roma si svolge la 36ma edizione di Casaidea, importante rassegna italiana sull'abitare.

Casaidea, che spunta alla ricerca del "nuovo", offre spazio all'arredamento contemporaneo con proposte lungo un percorso ideale che attraversa i vari ambienti della casa: dal bagno alla cucina, dalla zona-giorno alla zona notte, agli esterni. Gli aspetti tecnici dell'abitare sono ospitati nella Sezione "Ristrutturazione & Finiture d'interni". Oltre alla mostra che accoglie aziende del settore, la

manifestazione fieristica romana si caratterizza per un calendario di eventi che coinvolgono il mondo dell'arredamento e dell'architettura. La "Sezione Eventi" di Casaidea è dedicata quest'anno al tema "Primacasa, la casa dei giovani", proposte e soluzioni d'arredo dal carattere facile, divertente ed ecologico. All'interno di questo spazio c'è la seconda edizione della mostra-concorso di architettura d'interni "80 Voglia di Casa" realizzata con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma e col sito "Casa & Design" de "La Repubblica". La mostra è composta da una selezione di 50 progetti molto diversi tra loro per la varietà dei linguaggi, per le soluzioni tecnologicamente avanzate, per l'uso dei materiali a basso impatto ambientale ed in particolare per la scelta degli elementi d'arredo. Altri eventi collegati alla manifestazione sono "l'Officina delle arti", promossa dalla Regione Lazio - Assessorato alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato, "Design in tavola", promossa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, "Forme & Materie dell'abitare", promossa dalla Provincia di Roma - Dip.to XII "Innovazione e Impresa". www.casaidea.com

GREEN LIFE: COSTRUIRE CITTÀ SOSTENIBILI

Milano fino al 28/03/2010



A Milano, fino al 28 marzo, è in scena “Green Life: Costruire Città Sostenibili”, una mostra organizzata dalla Triennale di Milano con Legambiente e l’Istituto di Ricerche Ambiente Italia per presentare i casi di città, quartieri, operazioni urbanistiche e saggi di architettura che hanno saputo coraggiosamente adottare azioni concrete per un futuro più vivibile orientato all’“eco”. La mostra celebra appunto la filosofia dell’ecosostenibilità nelle opere di grandi architetti, archistar internazionali con una particolare attenzione all’ambiente e all’ecologia. Basti pensare, per esempio, al tetto ondulato costituito da

materiali di riciclo della California Academy of Sciences di San Francisco progettato da Renzo Piano, o alla vertiginosa tettoia in legno concepita da Thomas Herzog per l’Expo 2000 di Hannover insieme al Soka Bau, l’edificio per uffici ad alta efficienza energetica di Wiesbaden. Non vanno dimenticate le Vivaldi Towers di Norman Foster che svettano con garbo avant-garde nel quartiere energeticamente avanzato di Amsterdam, la sede dell’Assemblea regionale del Galles a Cardiff di Richard Rogers, certificata con lo standard ambientale Breeam e infine il Terminal 4 dell’aeroporto di Madrid tutto giocato sulla valorizzazione della luce e della ventilazione naturale. Questi sono solo alcuni dei capolavori di un’architettura sostenibile nati dal genio e dalla sensibilità di Piano, Herzog, Foster, Rogers, i quattro moschettieri promotori della Carta Europea per l’energia solare nell’architettura e nella pianificazione urbanistica che hanno condiviso insieme a Auer + Weber l’avventura dell’eco-quartiere di Solar City a Linz. <http://www.mostragreenlife.org/IT/home>

PROGETTO DI SALVAGUARDIA DELLA NECROPOLI PUNICA

Area urbana nel Comune di Villamar (CA) – scadenza 29 aprile 2010

Il Comune di Villamar indice un Concorso di Progettazione nel settore dei Lavori Pubblici relativamente al “PROGETTO DI SALVAGUARDIA DELLA NECROPOLI PUNICA IN AREA URBANA NEL COMUNE DI VILLAMAR” con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Il Concorso si svolge ai sensi del Capo IV, sezione III, art. 99 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 5/2007, mediante un’unica procedura aperta. L’Amministrazione Comunale si riserva di affidare al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, i successivi livelli di progettazione. Termine di scadenza delle offerte: 29 Aprile 2010. Le modalità del concorso e la relativa documentazione possono essere visionate alla sezione bandi del sito comunale: www.comune.villamar.ca.it

CORSO GRATUITO “GIS E CARTOGRAFIA DIGITALE”

Riservato a 16 donne della provincia di Roma

Presso la Unico Consulting S.r.l. Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio, verrà attivato il corso gratuito “GIS E CARTOGRAFIA DIGITALE”. **Riservato a n. 16 donne**, prioritariamente residenti nella Provincia di Roma, in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma scuola media superiore
- Disoccupate
- Età: superiore ai 18 anni
- Conoscenza dell’informatica di base

Le allieve riceveranno 3,00 euro per ogni ora di lezione effettivamente frequentata.

Le domande dovranno pervenire presso gli uffici di Unico Consulting, Via delle Alzavole, 25 - 00169 Roma, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 06 Aprile 2010 . Inizio corso aprile 2010

I contenuti del corso sono visibili sul sito www.unicoconsulting.com nella sezione corsi.



FITNESS: VECCHIE SCARPE DA GINNASTICA MAI PIU' IN DISCARICA, AL VIA RACCOLTA

Addio alle scarpe sportive amucchiate in soffitta o nell'armadio. Da oggi anche le inseparabili compagne di corsa, tennis o calcetto possono essere riciclate senza finire in discarica. L'iniziativa per togliere dall'indiscriminato smaltimento il materiale con cui sono fabbricate le 'sneaker' nasce dall'idea del gruppo Eso Srl, dal 1999 impegnato nelle attività di riciclaggio industriale, che con 'Esosport' ha dato il via all'iniziativa 'Recycle you shoes. Repave your way'. Il progetto, gratuito, avviato per ora solo a Roma e Milano, coinvolge negozi sportivi e punti vendita specializzati, dove poter portare le vecchie scarpe consumate e, attraverso un box contenitore, avviarle a un processo virtuoso di smaltimento e riciclaggio. "La raccolta delle vecchie calzature da ginnastica presso i punti vendita che aderiscono all'iniziativa – afferma all'ADNKRONOS SALUTE Claudio Grassi, di Esosport – è il primo passo per ridare una nuova vita alle scarpe ormai non più utilizzabili". Partita solo lo scorso febbraio l'iniziativa 'Esosport' conta di arrivare entro la fine del 2010 a riciclare nei 1000 'box' previsti 50.000 paia di scarpe non più performanti. "Una volta riempito il contenitore all'interno del negozio parte il viaggio delle vecchie 'sneaker' verso società italiane che si occupano del loro smaltimento intelligente – spiega Grassi – dalla gomma possiamo ottenere materiale per il fondo delle piste di atletica o la base in gomma dei parchi giochi per i bambini. Con la tomaia sintetica si possono realizzare gli interni di nuovi palloni da calcio oppure i lacci per le calzature".

ECO-IDEE



Cosa espone una mostra di architettura? Chi non conosce il genere può essere dubbioso. Ma vedere cosa realizzano gli **artisti dell'urbanistica** è come viaggiare nel futuro prossimo. Per esempio la mostra *Green Life*, la mostra che la Triennale di Milano dedica tra gli altri, a **Renzo Piano** (fino al 28 Marzo) svela ciò che "inventano" i grandi architetti e come saranno i quartieri davvero verdi nei quali vivremo.

ORA LE LETTERE NON INQUINANO



In Italia ogni anno il numero delle lettere inviate supera i 9 miliardi. Da oggi, grazie al servizio Posta Pronta si può inviare posta prioritaria e raccomandate direttamente dal computer. Devi solo scaricare un'applicazione gratuita sul pc dal sito www.postapronta.eu. Le lettere viaggiano in formato elettronico dal pc sino al centro stampa più vicino alla città di destinazione. Qui vengono stampate, imbustate, affrancate e consegnate a Poste Italiane per gli ultimi chilometri. In questo modo, per ogni lettera si risparmiano all'ambiente ben 150 gr di anidride carbonica, cioè le emissioni prodotte da un'auto in un chilometro.

COSA E' L'IMPRONTA ECOLOGICA COME SI CALCOLA

È un indice statistico che dà un'idea "dell'usura" del nostro Pianeta in rapporto alla capacità dell'ambiente di rigenerarsi. L'impronta può riferirsi a una nazione, a un prodotto, a un individuo. Per esempio, un vino bio ha un'impronta dimezzata rispetto a quello tradizionale. Per calcolare la propria impronta, www.improntawwf.it

SERVIZIO "PERSONALIZZATO" DI RECAPITO CORRISPONDENZA



Avete cambiato abitazione o trasferito i vostri uffici e nel trambusto del trasloco non avete considerato di pensare anche alla posta? Dovete trasferirvi all'estero per un breve periodo e non sapete come fare con la posta? Avete il problema di recapitare la posta diretta ad una persona deceduta o ad un minore posto sotto tutela? Niente paura. Per chi cambia indirizzo c'è un servizio che consente di continuare a ricevere regolarmente tutta la corrispondenza al nuovo recapito anche se inviata a quello vecchio.

Il servizio è offerto da Poste Italiane e si chiama "Seguimi". Può essere attivato compilando e presentando presso un ufficio postale il relativo modulo di richiesta: **privati** - **clienti business**. E' possibile chiedere l'inoltro di Posta Prioritaria, Posta Raccomandata e Posta Assicurata al nuovo indirizzo per un periodo che va da 15 giorni a 12 mesi (3, 6, 12 mesi nel caso dei clienti business).

Il servizio non è valido per i pacchi, i plichi postacelere e il servizio telegramma. Gli atti giudiziari vengono inoltrati al nuovo indirizzo solo se il trasferimento è avvenuto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di cambio di domicilio in altro Comune, gli atti giudiziari, secondo la normativa in vigore (art.9 Legge 890/82) saranno restituiti al mittente.

ENERGIA ELETTRICA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

Basta avere a portata di mano il proprio Cap e il consumo medio annuo (facilmente reperibile nella bolletta), per trovare l'offerta di energia elettrica più adatta alle tue esigenze, confrontando le diverse proposte sul mercato. Da oggi è possibile grazie al "Trova-offerte": uno strumento di confronto semplice, reso disponibile dall'Autorità per l'energia sul proprio sito. [Clicca qui](#)

COME SCEGLIERE IL CONTO MIGLIORE PER VOI



Come si fa a trovare il conto corrente su misura senza perdere tempo e girare tra le banche? Il modo più semplice, che fa risparmiare tempo, è cliccare su "confronta e risparmia" al sito www.altroconsumo.it

Rispondendo alle domande, riceverete l'indicazione dei 10 conti correnti più convenienti per voi.

QUEST'ANNO PUOI INVESTIRE BENE I TUOI SOLDI CON UN BUON TASSO

Quest'anno puoi investire bene i tuoi soldi con nuovi conti pronto-termine che investono in Bot. E' arrivato IW Super Power 365: dura un anno e ha un tasso d'interesse del 2% netto. E' un prodotto Iw Bank. Per saperne di più www.iwbanck.it

NOKIA ONLINE SHOP

Sul [Nokia Online Shop](#) è partita in queste ore una speciale promozione per San Valentino, che consente di ricevere un cellulare (o un accessorio) al prezzo simbolico di 1 euro, acquistando a prezzo pieno uno dei modelli che rientrano nell'offerta. La promozione comprende nel prezzo anche la spedizione standard, ma purtroppo è riservata esclusivamente ai primi 100 acquirenti. Sarà Nokia a decidere il modello del secondo cellulare o dell'accessorio da inviare al cliente al costo di 1 euro, in base al valore del prodotto acquistato.

SE HAI FRETTA D IMPARARE PRENDITI UNA PAUSA

È risaputo che la notte porta consiglio e il sonno permette al cervello di rielaborare i pensieri di una giornata. Di nuovo c'è che anche una **brevissima pausa caffè** è in realtà un momento fondamentale per migliorare la resa della memoria. Uno studio dell'Università di New York, pubblicato sulla rivista Neuron ha condotto un esperimento su un gruppo di volontari e ha concluso che uno stacco dal lavoro o dallo studio, seppur breve, aiuta a immagazzinare le informazioni appena apprese.

ARRIVA IL TRADUTTORE DEL PIANTO INFANTILE

Alcuni studiosi giapponesi sono riusciti ad assemblare un computer, che sarebbe in grado d'interpretare il pianto dei neonati

E' nota l'incertezza dei novelli genitori di fronte al pianto dei loro figli appena nati. Un unico modo di esprimersi racchiude in sé molti bisogni da interpretare. Da qui l'allarme e le continue domande: avrà fame, avrà freddo, oppure sonno, vuole essere cullato, o va portato di corsa dal pediatra?

I ricercatori giapponesi del Muroran Institute of Technology, di Hokkaido, hanno ideato un sofisticato computer che registra e decifra la serie di pianti e lamenti che fa il bambino.

Il pianto dei neonati infatti non è sempre uguale, le mamme esperte lo sanno, perciò gli studiosi giapponesi, hanno creato una specie di super genitore che non sbaglia mai. Lo studio pubblicato sul Journal of Biometrics, dimostra come questo computer riesca a decifrare ogni singolo lamento, piagnucolio, pianto, o singhiozzo dei bimbi appena nati.

I lamenti per la fame, infatti, sono diversi da quelli causati dal dolore, mentre un bimbo che piange perché ha sonno, non esprime il suo disagio come se avesse il pannolino bagnato o una colica.

In aiuto alle mamme ed ai papà troppo ansiosi quindi, ci sarebbe una nuova macchina, in grado di *tradurre*, in un linguaggio più comprensibile ai grandi, i disagi che il neonato non sa esprimere con le parole. Ma i ricercatori giapponesi non hanno certo intenzione di fermarsi a questo punto, come spiega il coordinatore della ricerca Tomomasa Nagashima, sarebbe già nei loro progetti la realizzazione di un monitor che possa tradurre istantaneamente le lacrime.

Il piccolo strumento sarà indossato dai neonati, o appeso al collo o sul polso, ma ci vorrà ancora del tempo per raggiungere un simile risultato, nonché la messa in commercio del monitor "interpreta pianto".

Fino a quel momento non rimane che affidarsi all'istinto genitoriale, ed alla pazienza di voler capire il diverso linguaggio dei figli, in fin dei conti, sarebbe meglio cominciare in tenera età a capirli, per abituarsi alle vere incomprensioni che nascono molto più tardi.



LA PILLOLA PER SMETTERE DI RUSSARE

Una pillola per smettere di russare: un sogno per chi è alle prese col problema ma soprattutto per chi lo subisce. A metterla a punto un'azienda californiana che l'ha testata su 45 pazienti. E il farmaco sembra funzionare: ha ridotto il disturbo del 70%, promettendo risultati anche sul fronte dell'apnea notturna, una patologia legata a doppio filo con il sonno 'rumoroso'.

DUBBI SULLA CURA ANTIBIOTICA? CHIAMATE QUI

Se avete domande sulla cura **antibiotica** basta chiamare il numero verde dell'Agencia Italiana del farmaco: **800571661** o cliccare su www.antibioticoresponsabile.it

PIU' FACILE CONVIVERE CON IL DIABETE

Niente più ricoveri in ospedale se, nonostante i farmaci, la glicemia fa le bizze. Adesso si può ricorrere all'**holter**. È un apparecchio simile a quello che misura l'andamento della pressione nell'arco delle **24 ore**. Registra a intervalli di cinque minuti il livello di zuccheri nel sangue per circa tre giorni, e si usa restando a casa. Si tratta di un sensore grande come una moneta da due euro, che viene posto sull'addome del paziente. In ambulatorio viene quindi attaccato a un lettore che permette di visualizzare un grafico con i dati relativi alla glicemia, incamerati durante i tre giorni. Si individuano così i momenti della giornata in cui si verificano i picchi. Serve per modificare i dosaggi dei farmaci, sostituirli o affiancarne altri che migliorano il controllo della malattia nei periodi a rischio.

DORMI MALE PERCHE' DIGRIGNI I DENTI

La British Dental Health Foundation afferma, che negli ultimi anni il peggioramento della qualità del sonno è causato dall'aumento dei casi di bruxismo (chi digrigna i denti durante il sonno). Chi è stressato e ha molte preoccupazioni tende ad accumularle a livello delle spalle e del collo. Questo causa rigidità muscolare, mal di testa, e nei casi più importanti può condurre al digrignamento involontario dei denti durante la notte. Oltre a emicrania, tensioni dei muscoli cervicali e, ovviamente, lesioni della superficie dentale. Per affrontare il problema in primo luogo si utilizza un bite simile a quello dei pugili: un cuscinetto di plastica morbida che minimizza il movimento e protegge lo smalto. Poi ci sono esercizi correttivi e di rilassamento; se il problema persiste si può optare per qualche incontro di psicoterapia al fine di affrontare lo stress e ritrovare un l'equilibrio perduto. Le ultime ricerche evidenziano anche l'efficacia di iniezioni di Botox: la tossina infatti riduce la tensione muscolare accumulata a livello della mascella.



UN PROTOCOLLO D'INTESA PER RICONOSCERE E CURARE LA DISLESSIA

Circa 350.000 studenti italiani fra i 6 e i 19 anni soffrono di dislessia, causa frequente di abbandono scolastico e di correlati problemi di autostima e di motivazione all'apprendimento. Per offrire un sostegno a questi ragazzi, il ministro dell'Istruzione, Mariastella Gelmini, il presidente di Fondazione Telecom Italia Joaquín Navarro-Valls e il presidente dell'Associazione Italiana Dislessia Rosabianca Leo hanno firmato il 3 marzo 2010 un Protocollo d'Intesa finalizzato a realizzare due progetti operativi su

tutto il territorio nazionale: il primo, "Non è mai troppo presto", per riconoscere precocemente e combattere la dislessia nelle scuole italiane, il secondo, "A scuola di dislessia", per la formazione specifica di 6.000 insegnanti "referenti". Il progetto, che avrà durata triennale, "Non è mai troppo presto" mira al riconoscimento precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento, proponendosi di definire e sperimentare un protocollo di "screening" scientificamente attendibile, replicabile in modo omogeneo sul territorio nazionale, per individuare gli indicatori di rischio più sensibili e verificare l'efficacia di interventi didattici mirati e precoci. Il progetto "A Scuola di Dislessia" punta invece alla formazione specifica degli insegnanti e alla sperimentazione di modalità didattiche inclusive, basate sull'utilizzo del "personal computer". Sarà attivata una rete di 6.000 insegnanti "referenti" coinvolgendo istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in tutte le Regioni italiane.

Dossier "Dislessia: firmato protocollo d'intesa"

UN MESE DI CONSULENZE PSICOLOGICHE E MEDICHE GRATUITE PER LE DONNE

Si chiama "30 giorni per le donne" l'iniziativa di **consulenza gratuita** promossa dalla Sipmed. L'Associazione offrirà un gruppo di medici, psicologi, ginecologi, nutrizionisti per sole donne; non solo garantiranno anche strumenti e consigli per situazioni legate alla perdita del lavoro, nascita di un figlio, disagi legati a situazioni particolari. Oltre agli esperti in **campo medico**, sarà possibile rivolgersi **anche a un avvocato** per risolvere problematiche sia nell'ambito della sfera privata, che in quella professionale.

Per informazioni : Sipmed, via Merulana 19, 00185 Roma. Tel. 06-49775740 - info@sipmed.it
www.sipmed.it

BEVI? COLPA DI MAMMA E PAPA'

Chi si attacca alla **bottiglia**, in genere ha disagi in casa, oppure dipende dal quartiere in cui vive, dalle scuole che frequenta: insomma, finora, i cosiddetti "**fattori ambientali**" sono sempre stati considerati più importanti delle ricerche genetiche in corso.

Gli studi effettuati in passato si sono sempre limitati allo studio di **singoli geni**, ma ora l'équipe del dottor **Howard Edenberg** dell'Università dell'Indiana ha mappato il genoma di 1.399 americani e ne ha analizzato i polimorfismi. Ha scoperto che un intero gruppo di geni nel cromosoma 11 è coinvolto nella manifestazione della malattia. La scoperta ha importanti risvolti dal punto di vista della prevenzione e della cura perché legata alla **prevedibilità** del problema.

SOLIDARIETA' : DONA ABITI USATI

I negozi Elena Mirò ritirano i vostri abiti usati, di qualunque marca. Sostengono così il progetto "**Maestre per il futuro in Mozambico**", per dare formazione magistrale a giovani donne. E chi dona un abito avrà lo sconto del 25% sulla collezione *25th anniversary*.

OFFERTE LAST MINUTE PASQUA 2010



In prossimità della Pasqua, sono in tanti alla ricerca di soluzioni per passare i giorni - che anticipano l'estate - fuori dalle mura domestiche.

Cliccando qui, troverete tante offerte per ogni tipo di esigenza. Italia, Estero, mare, montagna e tanto di più.



CONDIZIONI E MODALITA' DI RILASCIO DEL DURC

Che cos'è il Durc

Il Documento Unico di Regolarità è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa, sotto il profilo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti:

- dell'Inps;
- dell'Inail;
- della Cassa Edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività);
- degli altri gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria.

Soggetti interessati

In linea generale, il Durc è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (anche privi di dipendenti) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, ivi compresi i datori di lavoro pubblici.

Col passare del tempo, tuttavia, in virtù dell'efficacia e del favorevole impatto che sta dimostrando come strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari, si assiste ad una graduale estensione del relativo campo di applicazione.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Campo di applicazione e normativa di riferimento	Tipologie di attività per le quali è richiesto
Appalti pubblici art.2, D.L. n.210/02, conv. L. n.266/02; art.38, D.Lgs. n.163/06; art.118, co.6 e 6-bis) D.Lgs. n.163/06 come modif. dall'art.3, co.1, lett.b) e h) del D.Lgs. n.113/07; art.1, D.M. 24/10/07	Edilizia Opere, Forniture e Servizi Gestione servizi e attività in concessione o convenzione Iscrizione all'albo fornitori Rilascio attestazione SOA
Appalti privati Art.90, co.9, lett.a) e c), D.Lgs. n.81/08; Art.1, D.M. 24/10/07.	Edilizia Per verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi Per i lavori soggetti al rilascio di permesso di costruire o D.I.A.
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari Art.10, co.7, D.L. n.203/05, conv. L. n.248/05.	Imprese di tutti i settori di attività

<p>Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e leg. sociale Art.1, co.1175-1176, L. n.296/06 (Finanziaria 2007) Art.1, D.M. 24/10/07</p>	<p>Imprese di tutti i settori di attività</p>
<p>Conguaglio dell'indennità di malattia D.M. 28 maggio 2009</p>	<p>Aziende del trasporto pubblico locale</p>
<p>Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche Art.11-bis, L. n.102/09 e s.m.i.</p>	<p>Commercianti ambulanti</p>

Chi rilascia il Durc

Il Durc viene rilasciato dall'Inps; dall'Inail; dalle Casse Edili, nel settore edile; dagli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es.: Inpdap), previa convenzione con Inps e Inail e dagli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.

Chi può richiedere il Durc

Il Durc può essere richiesto:

- dall'impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro, i commercialisti e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
- dalle pubbliche amministrazioni appaltanti;
- dagli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- dalle SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).

Al riguardo si fa presente che, dall'inizio del 2009, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di **acquisire d'ufficio** (anche attraverso gli strumenti informatici) il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Come richiedere il DURC

Per via telematica



tramite lo Sportello Unico Previdenziale (modalità principale, obbligatoria per le P.A., SOA, ecc.); In tal caso può essere effettuata accedendo alternativamente al portale orizzontale **www.sportellounicoprevidenziale.it** (aziende, intermediari, stazioni appaltanti ed enti a rilevanza pubblica appaltanti) oppure al portale verticale **www.inail.it** (aziende ed intermediari) o a quello **www.inps.it** (aziende ed intermediari);

Con i moduli unificati in formato cartaceo

reperibili presso le strutture territoriali di Casse Edili, Inps o Inail, nonché scaricabili dallo Sportello Unico ovvero sui portali

**Condizioni per il rilascio del Durc**

Affinché venga emesso un Durc regolare deve contemporaneamente sussistere la regolarità nei confronti di Inps, Inail, Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività) o eventuali altri istituti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria (es. Inpdap).

In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto.

Con l'entrata in vigore del D.M. 24/10/07, il rilascio del Durc è stato subordinato al rispetto "anche" di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro. Più precisamente, il D.M. individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa - che inibiscono il rilascio del Durc da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 3 mesi a 2 anni a seconda dell'illecito commesso).

Va tuttavia precisato che l'accertamento di una delle violazioni suddette non pregiudica il rilascio del Durc finalizzato alla partecipazione agli appalti pubblici e privati, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

Di fatto oggi esistono, quindi, **due tipologie di Durc**:

1



una per gli appalti pubblici e privati ove rileva fundamentalmente la regolarità contributiva;

2



l'altra finalizzata alla fruizione dei benefici economici e normativi, nella quale rileva anche il rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

Modalità di presentazione dell'autocertificazione per godere dei benefici economici e normativi

Chi deve presentarla	Tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna) appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall'1/01/07), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive previste dall'elenco allegato alla Circ. n.5/08 del MLPS.
Dove	Va presentata presso la Direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa interessata.
Come	<input type="checkbox"/> Va sottoscritta dal legale rappresentante e presentata facendo esclusivamente uso del modello allegato alla circolare ministeriale n.34/08 (in caso d'invio telematico si veda di seguito); <input type="checkbox"/> È sufficiente presentarla solo una volta con l'obbligo, tuttavia, per il dichiarante di comunicare tempestivamente eventuali "variazioni rilevanti" (vale a dire irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nella Tab. A, allegata al D.M. 24/10/07) allo stesso ufficio presso il quale è stata depositata la prima autocertificazione; <input type="checkbox"/> Per le imprese in possesso di più matricole Inps è sufficiente presentare un

	<p>solo modello, a condizione che vengano tuttavia indicati tutti i diversi numeri di matricola (salvo che non abbia un accentramento contributivo);</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Può essere presentata alternativamente a mano, per raccomandata, via fax o per via telematica; □ In caso di spedizione (con qualunque mezzo) va accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante
Quando	<ul style="list-style-type: none"> □ Per i datori di lavoro che hanno fruito a partire dal 30/12/07 dei benefici, andava presentata entro il 30 aprile 2009; □ Per i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo andrà presentata comunque antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (es. trasmissione del DM o dell'Emens) fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.
Cosa sostituisce	Non sono più dovuti né l'invio all'Inps del Modello cod.SC37, né l'invio dell'autocertificazione all'Inail richiesta in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 edelle istanze 20 e 24 MAT.

L'invio telematico

Nel caso si opti per l'invio telematico dell'autocertificazione, ferme restando le altre modalità sopra indicate, occorrerà procedere osservando le seguenti indicazioni:

- è necessario, prima di tutto, scaricare il modello direttamente dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e salvarlo sul proprio computer. Il documento andrà compilato in tutti i relativi campi e andrà apposta la firma digitale certificata da uno degli organismi elencati dal CNIPA;

- nell'oggetto della mail bisognerà, inoltre, indicare la DPL territorialmente competente a ricevere la dichiarazione, di modo che il file così trasmesso sul sistema ministeriale centrale, venga successivamente smistato all'ufficio periferico competente per territorio;

- la procedura dovrà essere completata con l'invio del file così predisposto (per e-mail o Pec) all'indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it;

- al messaggio di posta suddetto dovrà essere, infine, allegata la scansione di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

La trasmissione dell'autocertificazione con le suindicate modalità equivale alla trasmissione in formato cartaceo tradizionale e non necessita, pertanto, di ulteriori passaggi.

I benefici a cui si accede

I benefici normativi e contributivi, la cui fruizione resta preclusa in mancanza del Durc regolare, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n.5/08, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche la circolare Inps n.51/08. In linea generale:

per benefici contributivi	I benefici normativi
----------------------------------	-----------------------------



devono intendersi "quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo". Non rientrano in questa nozione, pertanto, quei regimi di sottocontribuzione che

sono, invece, "quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale". Rientrano, quindi, in

caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un'aliquota contributiva "speciale" prevista per legge (es. apprendistato).

quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate in determinati ambiti settoriali o territoriali).

La validità del Durc

- Per gli appalti privati in edilizia il Durc ha validità trimestrale;
- Per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile;
- Negli altri casi, pur avendo il Durc validità mensile, esso è tuttavia legato alla specifica normativa di riferimento e quindi:
 - Appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 - Attestazione SOA e iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.

La validità decorre dalla data di rilascio del documento stesso.

Conseguenze della mancata regolarità contributiva attestata tramite il Durc

Nel caso di un Durc negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa:

- nei lavori pubblici:
- perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o, se già assegnato, lo stesso verrà revocato);
- non potrà stipulare alcun contratto di appalto o subappalto;
- non avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle liquidazioni finali (SFL);
- nei lavori privati in edilizia potrà conseguire, invece, la sospensione del titolo abilitativo connesso al permesso di costruire o alle DIA;
- non avrà l'attestazione da parte delle SOA;
- decadrà dai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e dai finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :
*“Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure
“Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” www.donnegeometra.it*

